SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1° dicembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 240

MINISTERO DELLA SANITÀ

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 1° dicembre 1997, n. **411.**

Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la chiusura dei periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997 e per l'ordinato svolgimento del periodo in corso, anche al fine di evitare l'eventuale procedura di infrazione comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ripristino della liquidità

1. In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, nella misura dell'80 per cento degli importi predetti, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate nella medesima percentuale. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

2. Le restituzioni di cui al comma 1 sono ridotte alla misura del 20 per cento nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, o risultano non incrociabili con la rilevazione stessa.

3. Limitatamente al periodo 1997-1998 ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino trattengono il 30 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tal fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1998-1999, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1997-1998 non versate.

4. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per il periodo 1996-1997 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per i periodi 1995-1996 e 1997-1998, ovvero, in caso di insufficienza, sulle consegne relative al periodo 1998-1999. In tal caso, gli acquirenti sono tenuti al relativo immediato versamento. Qualora non sia possibile eseguire tale recupero, o questo sia insufficiente, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

Art. 2.

Accertamenti della produzione lattiera

1. L'AIMA, sulla base della relazione della commissione governativa d'indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997, dei controlli effettuati e già comunicati dalle regioni e dalle province autonome, degli altri elementi in suo possesso e dell'attività del comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte, di cui al decreto dei Ministro per le politiche agricole del 16 settembre 1997, nonché dei modelli L1 pervenuti entro la data di entrata in vigore del presente decreto, determina gli effettivi quantitativi di latte commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, con particolare riguardo ai seguenti casi:

a) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme apocrife;

b) modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla o con l'indicazione di capi «zero»;

c) modelli L1 con quantità di latte commercializzato non compatibile con la consistenza di stalla accertata in base alla predetta rilevazione straordinaria, tenuto conto della media provinciale per capo elaborata dall'Associazione italiana allevatori (AIA), con una tolleranza pari al 20 per cento;

d) contratti di circolazione delle quote latte, quali in particolare le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore a sei mesi, tenuto conto delle risultanze dell'esame effettuato ai sensi del comma 2;

e) modelli L1 con codici fiscali errati o partite IVA inesistenti o errate, aziende agricole titolari di quota senza vacche, modelli L1 di aziende agricole destinatarie dei premi per vacche nutrici o per l'abbattimento delle vacche.

2. I contratti di cui al comma 1, lettera *d)*, devono essere fatti pervenire, in copia autenticata, dagli acquirenti all'AIMA, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a pena di revoca del riconoscimento previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569. Con decreto del Ministro per le politiche agricole è istituita un'apposita commissione, composta da cinque membri, per l'esame dei suddetti contratti e di quelli risultanti dalla relazione della commissione governativa di indagine sulle quote latte, con onere a carico degli ordinari capitoli di bilancio del Ministero. I quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti sono imputati, a tutti gli effetti, al produttore proprietario del bestiame qualora ne sia dichiarata, a seguito di tale esame, la natura fittizia o comunque illecita. I risultati dell'esame della commissione devono essere comunicati all'AIMA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo. Per gli accertamenti necessari si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 7.

3. L'AIMA aggiorna i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi di cui al comma 1 e per il 1997-1998 tenendo conto:

a) dell'accoglimento delle istanze di riesame presentate, entro il 30 settembre 1997, dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernenti cambi di titolarità di aziende e modifiche anagrafiche, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di azienda con quota valido a partire dal periodo 1995-1996, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di sola quota valido a partire dal periodo 1995-1996;

b) degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e delle riduzioni di quote formalmente disposti dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità conformi alla normativa vigente, per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, comunicati dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997;

d) della correzione, in base alle effettive risultanze del censimento del 1993-1994, delle assegnazioni di quote, a suo tempo effettuate, sentite le regioni e le province autonome interessate, salvi i successivi aggiornamenti.

4. I termini indicati nel comma 3 sono perentori. Gli atti non conformi alle vigenti disposizioni non sono presi in considerazione.

5. L'AIMA comunica ai produttori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi da 1 a 3; gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda e fornendo le necessarie prove documentali.

6. I ricorsi di riesame sono presentati alle regioni e province autonome ove è ubicata l'azienda del produttore ricorrente e contemporaneamente inviati all'AIMA. Le regioni e province autonome, previa convocazione delle parti interessate per il riesame in contraddittorio, provvedono all'istruttoria degli stessi e alla relativa decisione motivata, dandone comunicazione all'AIMA e al ricorrente, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 10.

7. Per gli accertamenti occorrenti, si applica l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, previa intesa con il Ministero per le politiche agricole, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. Nello stesso termine perentorio le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA. Le decisioni pervenute all'AIMA oltre detto termine perentorio sono considerate irricevibili, salva la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori del ritardo od omissione.

9. Qualora l'esito dei ricorsi di riesame comporti una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA, o dei quantitativi di latte commercializzato accertati dall'AIMA, i costi degli accertamenti, nella misura determinata da ciascuna regione o provincia autonoma, sono a carico del produttore ricorrente.

10. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame.

11. In esito agli accertamenti effettuati ed alle decisioni dei ricorsi di riesame, l'AIMA apporta le conseguenti modifiche alle risultanze dei modelli L1 e ai quantitativi di riferimento individuali, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale e del pagamento del prelievo supplementare.

Art. 3.

Compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997

1. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 35, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e successive modificazioni, l'AIMA, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8 dell'articolo 2, effettua la rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 e la compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, sulla base dei modelli L1 pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'articolo 2.

2. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, pervenuti all'AIMA dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, che evidenziano incrementi delle quantità, sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente.

3. I dati risultanti dalle operazioni di cui al comma 1 sono trasmessi, con i previsti conguagli, alle regioni e province autonome. Gli acquirenti devono provvedere al versamento del saldo ed al pagamento del prelievo entro quindici giorni dalla notifica da parte delle regioni e province autonome, nonché alla restituzione ai produttori di quanto risulta trattenuto in più, con gli interessi legali maturati.

4. Nei confronti degli acquirenti che non effettuano il versamento delle somme trattenute a titolo di prelievo, si procede mediante iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

Art. 4.

Periodo 1997-1998

1. Per il periodo 1997-1998, l'AIMA procede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 2. Tali aggiornamenti sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente. Di essi viene data comunicazione individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i produttori interessati e comunicazione alle regioni e province autonome. Ai fini delle trattenute per il periodo suddetto e del versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai suddetti atti. All'esito della decisione dei ricorsi di riesame previsti dall'articolo 2, l'AIMA procede all'aggiornamento definitivo dei suddetti elenchi.

2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono redatti in conformità dei modelli approvati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la eventuale «dichiarazione di contestazione». La dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati su supporto magnetico o cartaceo, secondo standard definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole. Gli atti non conformi a tali disposizioni sono irricevibili.

3. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia revocato dalle regioni o province autonome sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare.

4. I quantitativi di latte che risultano dai modelli L1 pervenuti all'AIMA oltre il termine del 15 maggio, previsto dal citato articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare, salve le altre sanzioni previste dalla legge a carico dell'acquirente.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Per il periodo 1998-1999, in attesa della riforma del settore lattiero-caseario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA provvede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, trasmettendoli alle regioni e province autonome e dandone comunicazione individuale agli interessati, entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

3. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PINTO, *Ministro per le politiche agricole*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0453

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 1997, n. 412.

Regolamento recante l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA

DEL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

DEL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il quale prevede l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l'attività di vigilanza puo essere esercitata anche dai servizi di ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Considerato il rischio di infortuni per frequenza e gravità;

Considerata la peculiarità delle condizioni di lavoro e la incidenza infortunistica, in termini di frequenza e di gravità delle conseguenze, desumibile dai dati statistici, nonché la frequenza dei rapporti di lavoro irregolari che possono influire negativamente sulle condizioni di sicurezza nel settore delle costruzioni edili e di genio civile, dei lavori in sotterraneo e in galleria, mediante cassoni in aria compressa e subacquei;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 giugno 1997;

Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le attività comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro può essere esercitata anche dai servizi di ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro, sono:

a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati. Lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è esercitata previa informazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e secondo programmi concordati periodicamente anche al fine di evitare sovrapposizione di interventi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 ottobre 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro della sanità
BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 394

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242), è il seguente: «2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale competente per territorio».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— La legge 14 gennaio 1994, n. 20, reca: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti».

97G0447

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997.

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge quadro sull'inquinamento acustico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 che fissa i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 20 marzo 1997;

Considerata la necessità di armonizzare i provvedimenti in materia di limitazione delle emissioni sonore alle indicazioni fornite dall'Unione europea;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 2, comma 1, lettere *e), f), g)* ed *h)*; comma 2; comma 3, lettere *a)* e *b)*, della stessa legge.

2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella *A* allegata al presente decreto e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera *a)* e dell'art. 6, comma 1, lettera *a)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 2.

Valori limite di emissione

1. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.

2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella *B* allegata al presente decreto, fino all'emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.

3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Art. 3.

Valori limite assoluti di immissione

1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera *a)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella *C* allegata al presente decreto.

2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella *C* allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella *B* allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispet-

tare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella *C* allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

Art. 4.

Valori limite differenziali di immissione

1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera *b)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella *A* allegata al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta:

dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art. 5.

Infrastrutture dei trasporti

1. I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Art. 6.

Valori di attenzione

1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata «A», riferiti al tempo a lungo termine (T_L) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella *C* allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella *C* allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (T_L) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore T_L, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti *a)* e *b)* del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera *b)* del comma precedente.

3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Art. 7.

Valori di qualità

1. I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella *D* allegata al presente decreto.

Art. 8.

Norme transitorie

1. In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera *a)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

2. Il superamento dei limiti di cui al precedente comma 1, comporta l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo.

3. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, lettera *c)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle stabilite nell'allegato *B* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto sono aboliti i commi 1 e 3 dell'art. 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

Art. 10.

Entrata in vigore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 14 novembre 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

p. *Il Ministro dell'ambiente*
CALZOLAIO

Il Ministro della sanità
BINDI

ALLEGATO

Tabella A: classificazione del territorio comunale (art.1)

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

classi di destinazione d'uso del territorio	*tempi di riferimento*	
	diurno (06.00-22.00)	*notturno (22.00-06.00)*
I aree particolarmente protette	*45*	*35*
II aree prevalentemente residenziali	*50*	*40*
III aree di tipo misto	*55*	*45*
IV aree di intensa attività umana	*60*	*50*
V aree prevalentemente industriali	*65*	*55*
VI aree esclusivamente industriali	*65*	*65*

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3)

classi di destinazione d'uso del territorio	*tempi di riferimento*	
	diurno (06.00-22.00)	*notturno (22.00-06.00)*
I aree particolarmente protette	*50*	*40*
II aree prevalentemente residenziali	*55*	*45*
III aree di tipo misto	*60*	*50*
IV aree di intensa attività umana	*65*	*55*
V aree prevalentemente industriali	*70*	*60*
VI aree esclusivamente industriali	*70*	*70*

Tabella D: valori di qualità - Leq in dB (A) (art.7)

classi di destinazione d'uso del territorio	*tempi di riferimento*	
	diurno (06.00-22.00)	*notturno (22.00-06.00)*
I aree particolarmente protette	*47*	*37*
II aree prevalentemente residenziali	*52*	*42*
III aree di tipo misto	*57*	*47*
IV aree di intensa attività umana	*62*	*52*
V aree prevalentemente industriali	*67*	*57*
VI aree esclusivamente industriali	*70*	*70*

97A9602

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 novembre 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli «psicologi» e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Gobin Godelieve Luce Vita, nata a Merksem (B) il 29 aprile 1963, cittadina belga, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio post-secondario olandese denominato «Psychologia» conseguito il 26 ottobre 1990 presso l'Università agli studi di Groninga (PB), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 17 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che successivamente la sig.ra Gobin ha fornito la prova di aver svolto colà attività intellettuale riconducibile alla professione di «psicologo» dal 1° novembre 1990 al 15 dicembre 1992;

Ritenuto che il presente caso è analogo a casi già decisi, favorevolmente da quest'amministrazione;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra citato;

Decreta:

Alla sig.ra Gobin Godelieve Luce Vita, nata a Merksem (B) il 29 aprile 1963, cittadina belga, è riconosciuto il titolo accademico di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e l'esercizio della professione.

Roma, 22 novembre 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A9625

DECRETO 22 novembre 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Anassutzi Maria, nata ad Atene (G) il 24 novembre 1964, cittadina greca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di «dikegoro» di cui è in possesso dal 27 gennaio 1994 — come attestato dal collegio degli avvocati di Atene (G) — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la sopraindicata signora è insignita del titolo accademico italiano di «dottore in giurisprudenza» conseguito il 16 novembre 1989 presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 14 marzo 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale forense nella seduta appena indicata;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Alla sig.ra Anassutzi Maria, nata ad Atene (G) il 24 novembre 1964, cittadina greca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione.

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, le conoscenze acquisite in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Roma, 22 novembre 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A9626

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 novembre 1997.

Modificazione del contenuto di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1997 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1997;

Considerato che occorre modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel citato decreto ministeriale del 5 giugno 1997 per le sigarette di produzione nazionale «Linda (astuccio e cartoccio)» e «Linda Leggera (astuccio e cartoccio)»;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per le marche di sigarette appresso indicate sono così modificati:

Marca	mg/sigaretta nicotina da	mg/sigaretta condensato da	mg/sigaretta nicotina a	mg/sigaretta condensato a
Linda astuccio e cartoccio)	1,20	13,0	1,10	12,0
Linda Leggera (astuccio e cartoccio)	0,95	11,5	0,90	10,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Linda (astuccio e cartoccio)» e «Linda Leggera (astuccio e cartoccio)», in carico agli organi dell'amministrazione, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1997

Il direttore generale: CUTRUPI

97A9646

DECRETO 26 novembre 1997.

Modificazione del contenuto di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette di provenienza C.E.E.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1997 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1997;

Vista l'istanza con la quale la ditta Kom B.A.T. (Deutschland) Export GmbH ha chiesto di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto del 5 giugno 1997 per le sigarette di provenienza estera «Lucky Strike K.S.F. (astuccio, cartoccio e astuccio da 10)», «Lucky Strike», «Kent de Luxe 100's», «H.B. K.S.F. (astuccio e cartoccio)»;

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente importate;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per le marche di sigarette appresso indicate sono così modificati:

Marca	mg/sigaretta nicotina da	mg/sigaretta condensato da	mg/sigaretta nicotina a	mg/sigaretta condensato a
Lucky Strike K.S.F. (astuccio, cartoccio e cartoccio da 10)	1,0	13,0	0,9	12,0
Lucky Strike	1,2	15,0	0,9	12,0
Kent de Luxe 100's	1,1	14,0	0,9	12,0
H.B. K.S.F. (astuccio e cartoccio)	0,9	13,0	0,9	12,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Lucky Strike K.S.F. (astuccio, cartoccio e astuccio da 10)», «Lucky Strike», «Kent de Luxe 100's» e «H.B. K.S.F. (astuccio e cartoccio)», in carico agli organi dell'amministrazione, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1997

Il direttore generale: CUTRUPI

97A9647

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 novembre 1997.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992 e modificazione degli elenchi delle specialità medicinali registrate di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 1996.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera *e)*, n. 2), 13, commi 1, 2 e 3, e 14, comma 1, lettera *a)*, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1992 riportante le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 189 del 12 agosto 1992;

Visto il decreto interministeriale 4 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 289 del 10 dicembre 1996, contenente l'elenco delle specialità medicinali registrate sottoposte alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Alle tabelle di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 189 del 12 agosto 1992, sono aggiunte le seguenti sostanze:

Tabella I:

etryptamina; nome chimico: 3-(2-Aminobutil) indolo;

metilcatinone; nome chimico: 2-(Metilamino)-1-fenilpropan-1-one;

aminorex; nome chimico: 2-Amino-5-fenil-2-ossazolina;

mesocarb; nome chimico: 3-(α-Etilfenetil)-N-(fenilcarbamoil) sidnone immina;

zipeprolo; nome chimico: α-(α-Metossibenzil)-4(β-metossifenetil)-1-piperazina etanolo;

remifentanil cloridrato; nome chimico: 1-(2-Methoxycarbonyl-ethyl)-4-(phenyl-propionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid methyl ester hydrochloride.

Tabella IV:

ossazolam; nome chimico: 10-Cloro-2,3,7,11 b-tetraidro-2-metil-11 b-fenossazolo-[3,2-d] [1,4] benzodiazepin-6(5H)-one.

Art. 2.

Gli elenchi delle specialità medicinali di cui alle tabelle del decreto interministeriale 4 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 289 del 10 dicembre 1996, sono così integrati:

Tabella I:

Principio attivo	Specialità
zipeprolo	Zitoxil confetti Zitoxil sciroppo
remifentanil cloridrato	Ultiva flaconi per uso iniettabile

Art. 3.

Sono comunque soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le specialità medicinali, ancorché non indicate nel presente decreto, e le preparazioni galeniche formulate con i principi attivi indicati nell'art. 1 rispondenti ai criteri fissati dal decreto ministeriale 27 luglio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 189 del 12 agosto 1992, e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 13 novembre 1997

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

97A9640

DECRETO 17 novembre 1997.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1998.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Accertato che le ditte sottoelencate sono state autorizzate a fabbricare e approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno 1998;

Visti gli articoli 31 e 35 del succitato testo unico;

Decreta:

1. La ditta Alchymars S.r.l., via delle Industrie, 6 - Ceriano Laghetto (Milano), è autorizzata a fabbricare, nel corso dell'anno 1998:

metamfetamina base anidra	kg	600	per la fabbricazione di Selegilina

2. La ditta F.I.S. - Fabbrica italiana sintetici S.p.a., viale Milano, 26 - Alte di Montecchio Maggiore (Vercelli), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1998, le seguenti sostanze:

pentazocina base anidra	kg	300	per il commercio interno
	»	3.700	per l'esportazione
R-3,4-dimetossiamfetamina base anidra	»	500	per l'esportazione

3. La ditta Industriale Chimica S.r.l., via Grieg n. 13 - Saronno (Varese), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1998:

pentazocina cloridrato base anidra	kg	50	per il commercio interno
	»	500	per l'esportazione

4. La ditta Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 142 - Garessio (Cuneo), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1998:

destropropossifene base anidra	kg	5.000	per il commercio interno
	»	85.000	per l'esportazione

5. La ditta Laboratori MAG S.p.a., via Milano, 186 - Garbagnate Milanese (Milano), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1998, le seguenti sostanze:

fendimetrazina base anidra	kg	2.000	per il commercio interno
	»	5.000	per l'esportazione
amfepramone base anidra	»	1.000	per il commercio interno
	»	2.000	per l'esportazione

6. La ditta S.A.L.A.R.S. S.p.a., via S. Francesco, 5 - Camerlata (Como), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1998, le seguenti sostanze (base anidra), per il consumo nazionale:

codeina	kg	300
diidrocodeina	»	500
etilmorfina	»	30
morfina	»	200
folcodina	»	1
idrocodone	»	1
ossicodone	»	3
ossimorfone	»	0,500
tebacone	»	0,500
buprenorfina	»	2
3-monoacetilmorfina	»	0,200
diacetilmorfina	»	0,200
acetilcodeina	»	0,200
acetildiidrocodeina	»	0,200
acetorfina	»	0,200
etorfina	»	0,200
normorfina	»	0,200
norcodeina	»	0,200
norossicodone	»	0,200

e per l'esportazione:

codeina	kg	400
diidrocodeina	»	4.500
etilmorfina	»	30
morfina	»	400
folcodina	»	30
idrocodone	»	50
ossicodone	»	50
ossimorfone	»	0,500
tebacone	»	0,500
buprenorfina	»	5
3-monoacetilmorfina	»	0,200
diacetilmorfina	»	10
acetilcodeina	»	0,200
acetildiidrocodeina	»	0,200
acetorfina	»	0,200
etorfina	»	0,200
normorfina	»	0,200
norcodeina	»	0,200
norossicodone	»	0,200

7. La ditta Secifarma S.p.a., via Bissone, 5 - Baranzate di Bollate (Milano), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1998:

destropropossifene cloridrato o napsilato base anidra	kg	500	per il commercio interno
	»	12.000	per l'esportazione

La medesima ditta è autorizzata, altresì, a fabbricare nel corso dell'anno 1998:

metamfetamina base anidra	kg	200	per la fabbricazione di Selegilina

Le presenti quote sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998.

Roma, 17 novembre 1997

p. *Il dirigente generale:* MONZALI

97A9641

DECRETO 27 novembre 1997.

Sospensione di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali elencate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità, nelle sedute del 12 giugno 1997 e 16 luglio 1997, favorevoli alla revoca delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, in quanto contenenti principi attivi di origine placentare, pertanto, farmaci di origine biologica estrattiva che possono trasmettere malattie per i quali le tecniche di preparazione non ne garantiscono la innocuità e il rapporto rischio/beneficio, tenendo conto anche della presenza di alternative terapeutiche valide, non sia assolutamente a vantaggio del secondo;

Visto il parere espresso dalla Commissione unica del farmaco nella seduta dell'11 settembre 1997;

Viste le comunicazioni datate 3 novembre 1997 con le quali questa Amministrazione ha notificato alle ditte interessate, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che era «in corso di adozione» il provvedimento di revoca delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le richieste di audizione datate 12 novembre 1997 presentate dalle ditte Geymonat, Intes, Farmigea e Mastelli titolari, rispettivamente, delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Biolucchini» e «Crema alla placenta», «Cariomix» e «Placentina», «Polides» e «Amniex»;

Sentita la Commissione unica del farmaco nella seduta del 25 novembre 1997 che ha ritenuto di non dover aderire alle suddette richieste di audizione;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che nella seduta del 26 novembre 1997 ha ritenuto, in riferimento alle suddette richieste di audizione, che la procedura più opportuna per consentire alle ditte interessate di fornire chiarimenti alla sezione medesima possa essere costituita dalla produzione di documentazione relativa ai seguenti aspetti:

a) origine del prodotto (specie e Paese di provenienza);

b) criteri adottati per la selezione dei donatori;

c) processi di produzione e loro validazione dal punto di vista della sicurezza infettivologica, e che ha espresso l'avviso, ai fini della tutela della salute pubblica, di sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali oggetto del presente decreto, in attesa dell'esame della suddetta documentazione che le ditte vorranno presentare;

Decreta:

Sono sospese, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali:

Specialità medicinale: BIOLUCCHINI:

titolare: Geymonat S.p.a.;

confezione: 6 fiale 2 ml, A.I.C. n. 028273011.

Specialità medicinale: CREMA ALLA PLACENTA:
titolare: Geymonat S.p.a.;
confezioni:
pomata semigrassa 15 g, A.I.C. n. 013255043;
pomata grassa 15 g, A.I.C. n. 013255056.

Specialità medicinale: CARIOMIX:
titolare: Intes;
confezioni:
flacone collirio 3 ml, A.I.C. n. 011449016;
pomata oftalmica 3 g, A.I.C. n. 011449028.

Specialità medicinale: PLACENTINA:
titolare: Intes;
confezioni:
«normale» i.m., 10 fiale 20%, A.I.C. n. 008475016;
«forte» i.m., 5 fiale 60%, A.I.C. n. 008475028.

Specialità medicinale: POLIDES:
titolare: Farmigea S.p.a.;
confezioni:
10 fiale 0,3 mg, A.I.C. n. 009129053;
6 ovuli vaginali 1,65 mg, A.I.C. n. 009129065;
12 ovuli vaginali 1,65 mg, A.I.C. n. 009129077;
«5» 6 ovuli vaginali 5 mg, A.I.C. n. 009129089.

Specialità medicinale: AMNIEX:
titolare: Mastelli S.r.l.;
confezione: 1 f. 2 CM2 ast, A.I.C. n. 007081019.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 27 novembre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A9672

DECRETO 27 novembre 1997.

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO
PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali elencate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1997 «Misure relative all'immissione in commercio ed alle sperimentazioni cliniche concernenti medicinali provenienti da materiale di origine bovina»;

Visto il parere di revoca espresso dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 12 giugno 1997 e del 16 luglio 1997 per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, tenuto conto che trattasi di farmaci che possono esporre al rischio di BSE in quanto contenenti principi attivi di origine bovina;

Visto il parere espresso dalla Commissione unica del farmaco nella seduta dell'11 settembre 1997;

Viste le comunicazioni datate 3 novembre 1997 con le quali questa Amministrazione ha notificato alle ditte interessate, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che era «in corso di adozione» il provvedimento di revoca delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le richieste di audizione datate 12 novembre 1997 presentate dalle ditte Lucchini e Geymonat titolari, rispettivamente delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Thiomucase» è «Emaseril»;

Sentita la Commissione unica del farmaco nella seduta del 25 novembre 1997 che ha ritenuto di non dover aderire alle suddette richieste di audizione;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che nella seduta del 26 novembre 1997 non ha ritenuto opportuno di aderire alle richieste delle ditte, confermando e ritenendo il parere già espresso nelle sedute del 12 giugno 1997 e del 16 luglio 1997 esaurientemente motivato ai fini della tutela della salute pubblica;

Decreta:

Sono revocate, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali:

Specialità medicinale: EMASERIL:
titolare: Geymonat S.p.a.;
confezioni:
10 fiale 2 ml, A.I.C. n. 015715016;
pomata 20 g, A.I.C. n. 015715028;
pomata 30 g, A.I.C. n. 015715030;
pomata 50 g, A.I.C. n. 015715042.

Specialità medicinale: SOLCOSERYL:
titolare: Asta Medica S.p.a. in qualità di legale rappresentante in Italia della ditta Solco Basel AG (Basilea), titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:
confezioni:
6 fiale 2 ml, A.I.C. n. 013528017;
gelée 20% 20 g, A.I.C. n. 013528029;
pomata 5% 20 g, A.I.C. n. 013528031.

Specialità medicinale: THIOMUCASE:

titolare: Lucchini S.r.l.;

confezione: 10 fl. liof. + 10 f. solv. 2 ml, A.I.C. n. 020081016.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 27 novembre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A9673

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 novembre 1997.

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1997.

IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha disposto, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i cui criteri e modalità si applicano ai sensi del predetto art. 11;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui rischiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1996) concernente la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1996;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 24 gennaio 1997, prot. 612, dalla quale risulta che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, tra il periodo gennaio 1995-dicembre 1995 ed il periodo gennaio 1996-dicembre 1996, è risultata pari a +3,9;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 4 novembre 1997, protocollo 13515, dalla quale risulta che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, tra il periodo gennaio 1996-dicembre 1996 ed il periodo gennaio 1997-dicembre 1997, è risultata pari a +1,7, considerando in via provvisoria, per i mesi di novembre e dicembre 1997, l'indice accertato per il mese di ottobre dello stesso anno;

Considerata la necessità:

di determinare il conguaglio conseguente all'accertamento del valore effettivo della variazione percentuale per la definizione dell'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 1997;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 1998, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di novembre e dicembre 1997;

di indicare le modalità di corresponsione del suddetto conguaglio nonché quelle di attribuzione dell'aumento;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 1996 è determinata in misura pari a +3,9 dal 1° gennaio 1997.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 1997 è determinata in misura pari a +1,7 dal 1° gennaio 1998, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1997

Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

97A9604

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 6 novembre 1997.

Rideterminazione di un'aliquota riconosciuta alla società De Luca-Zagami - Società elettrica liparese S.n.c. (Deliberazione n. 109/97).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 novembre 1997;

Premesso che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1997, ha stabilito, tra l'altro, — in via definitiva per l'anno 1991 e in acconto per i periodi successivi — l'aliquota di 206,05 L/kWh per l'integrazione tariffaria spettante alla società De Luca-Zagami Società elettrica liparese S.n.c. - (Lipari) (di seguito SEL), ai fini della corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito CCSE), dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.a.;

Premesso inoltre che la CCSE, con lettera in data 26 settembre 1997 ricevuta in data 29 settembre 1997 (protocollo n. 2655.97.AZ), ha informato l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) dell'errore avvenuto nel calcolo della citata aliquota spettante alla SEL ai fini dell'adozione del richiamato decreto ministeriale, precisando che la causa di tale errore era da individuarsi nel non corretto accertamento della quantità di energia elettrica venduta dalla stessa SEL nel 1991, e che la quantità corretta era pari a 19.714.612 kWh;

Considerato che l'applicazione dell'aliquota errata di 206,05 L/kWh comporta, bimestralmente, un maggior esborso di circa il 5% rispetto a quanto effettivamente dovuto a SEL;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto il documento «Proposta di delibera per la rideterminazione di un'aliquota riconosciuta alla società De Luca-Zagami Società elettrica liparese S.n.c.» (protocollo n. AU/97/172);

Su proposta del dott. Giancarlo Pireddu, responsabile del gruppo di lavoro provvisorio per l'assetto del servizio elettrico;

Delibera:

di determinare in 195,60 L/kWh l'aliquota per l'anno 1991 e in acconto per i periodi successivi sino a nuova determinazione, ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione tariffaria spettante alla società De Luca-Zagami Società elettrica liparese S.n.c. (Lipari);

di dare mandato al presidente affinché sia data comunicazione del presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e si possa di conseguenza procedere alle necessarie rettifiche.

Milano, 6 novembre 1997

Il presidente: RANCI

97A9634

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 4 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1996;

Vista la delibera del senato accademico del 4 aprile 1997;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 15 aprile 1997;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

l'art. 9 del titolo IX relativo alla facoltà di medicina e chirurgia è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 9.

1. *Finalità, norme generali e di programmazione.*

1.1 - Titolo e norme di ammissione; riconoscimento degli studi compiuti.

Si è ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia se si è in possesso di licenza di scuola media superiore (maturità quinquennale) o titolo estero equipollente. Le norme di ammissione, di pertinenza di ciascun Ateneo, devono essere adeguate alle necessità di fornire agli studenti standards formativi conformi alle normative e raccomandazioni dell'Advisory Committee on Medical Training dell'Unione europea ed alle eventuali disposizioni integrative nazionali.

Il consiglio di corso di laurea (CCL) ed il consiglio di facoltà (CdF), per le rispettive competenze, possono riconoscere come utili nel corso di laurea adeguati studi di livello universitario, seguiti presso università o istituti di istruzione universitaria riconosciuti, sulla base della validità culturale e professionalizzante del *curriculum seguito.*

L'accreditamento degli studi compiuti può dar luogo ad abbreviazioni di corso.

1.2 - Scopo del corso di laurea.

Il corso di laurea è rivolto a fornire le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessarie all'esercizio della professione medica; esso fornisce inoltre le basi metodologiche e culturali per la formazione permanente ed i fondamenti metodologici della ricerca scientifica.

Lo studente nel complessivo corso degli studi deve pertanto acquisire un livello di autonomia professionale decisionale ed operativa tale da consentirgli una responsabile e proficua frequenza dei successivi livelli di formazione postlaurea.

La formazione deve caratterizzarsi per un approccio olistico ai problemi di salute della persona sana o malata, anche in relazione all'ambiente fisico e sociale che la circonda.

A tal fine lo studente deve percorrere, in differenti e coordinate fasi di apprendimento, un itinerario formativo che lo porti ad acquisire:

le conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale;

la capacità di rilevare e valutare criticamente, da un punto di vista clinico, ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socio-culturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparato;

le abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari dal punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e riabilitativo.

Lo studente deve inoltre acquisire:

la conoscenza dei valori etici e storici della medicina;

la capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i familiari;

la capacità di collaborare con le diverse figure professionali nelle attività sanitarie di gruppo, applicando, nelle decisioni mediche, anche i principi dell'economia sanitaria;

la capacità di riconoscere i problemi sanitari della comunità.

1.3 - Durata ed articolazione del corso di laurea.

La durata del corso di laurea in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta 5.500 ore di attività formativa; ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea è di norma organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno; i cicli di seguito indicati convenzionalmente come semestri, hanno inizio nei mesi di ottobre e di marzo, rispettivamente, ed hanno una durata complessiva di almeno 28 settimane.

Le 5.500 ore di attività formativa, intese come monte ore complessivo necessario allo studente per il conseguimento della laurea, comprendono:

a) attività didattica formale (lezioni), per non più di 1.800 ore complessive;

b) attività di didattica interattiva, volte all'analisi, alla discussione ed alla soluzione di problemi biomedici, nonché alla pratica clinica: questa attività è organizzata preferibilmente in piccoli gruppi con l'assistenza di tutori (didattica tutoriale), ed è finalizzata all'apprendimento di obiettivi didattici sia cognitivi, sia pratici sia relazionali e applicativi, per non meno di 1.700 ore, di cui 4/5 dedicate alla fase clinica;

c) attività d'internato obbligatorio e di preparazione della tesi di laurea, per circa 800 ore;

d) apprendimento autonomo e guidato, programmato dal CCL in conformità al regolamento didattico, per circa 1.200 ore, da effettuare preferibilmente entro le strutture didattiche della facoltà, di norma nell'ambito delle fasi preclinica e clinica.

Nella ripartizione del monte-ore tra le diverse modalità di attività formativa, il CCL deve tener conto delle necessità di favorire una crescita globale dello studente e di garantire al *curriculum* il massimo grado di coerenza ed integrazione complessiva tra i diversi momenti formativi.

In particolare, la pianificazione didattica dovrà tener conto del succedersi nella maturazione professionale dello studente, di una fase formativa di base, di una preclinica e di una clinica.

L'attività didattico-formativa nelle scienze precliniche e cliniche deve aver inizio a partire almeno dal terzo anno di corso.

1.4 - Valutazione qualitativa dell'efficienza didattica.

Nell'ambito dei programmi di valutazione promossi dalle facoltà, l'efficienza didattica del corso di laurea è sottoposta con frequenza almeno triennale a verifica qualitativa.

2. *Ordinamento didattico.*

2.1 - Aree didattico-formative, corsi integrati, crediti.

In base a criteri di omogeneità di contenuti e/o di affinità metodologiche, le attività didattiche sono ordinate in aree didattico-formative che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti, idonei a far raggiungere allo studente un'adeguata preparazione.

Le aree didattico-formative sono articolate in uno o più corsi integrati, costituiti di norma da diversi settori scientifico-disciplinari. Per ogni area didattico-formativa sono previste attività didattiche opzionali. Corsi integrati ed attività opzionali realizzano gli obiettivi didattici di area.

Alla realizzazione degli obiettivi didattici di ogni area, in accordo con la pianificazione didattica complessiva definita dal consiglio di corso di laurea, concorrono, per le rispettive competenze, i docenti titolari delle discipline afferenti ai settori - disciplinari indicati per ogni area.

La titolarità delle discipline identifica esclusivamente le competenze scientifiche e professionali del docente, ma non conferisce alle discipline stesse alcuna autonomia didattica. Non sono pertanto consentiti moduli didattici autonomi o verifiche di profitto per singole discipline.

Ad ogni area didattico-formativa sono assegnati crediti didattici. I crediti rappresentano le unità di misura convenzionali da utilizzare per:

la quantificazione del peso e del valore relativo degli obiettivi didattici di ogni singola area, riferiti sia ai corsi integrati che alle attività didattiche opzionali, che gli studenti debbono perseguire con il piano di studio;

la programmazione didattica del corso di laurea, finalizzata al conseguimento degli obiettivi previsti per ogni area;

la stesura dei piani di studio individuali e la loro valutazione da parte del CCL;

il riconoscimento, anche da parte di altre università, dalle equipollenza di differenti attività didattico-formative.

Gli obiettivi didattici del corso di laurea, raggiungibili mediante la frequenza alle attività didattiche di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1.3 del presente ordinamento, corrispondono convenzionalmente a 1.000 crediti complessivi. In ogni caso, 700 crediti devono essere conseguiti mediante la frequenza ai corsi integrati e 300 mediante la frequenza ad attività didattiche opzionali scelte dallo studente; queste comprendono corsi monografici ed internati.

Non vengono attribuiti crediti alle attività didattiche di cui ai punti *c)* e *d)* dell'art. 1.3, le quali peraltro costituiscono parte integrante ed irrinunziabile del *curriculum* e sono oggetto di programmazione e di certificazione.

2.2 - Programmazione didattica.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabilisce le modalità di coordinamento didattico dell'intero *curriculum.*

In particolare il CCL ha la responsabilità complessiva della pianificazione didattica; secondo le funzioni proprie previste dall'art. 11, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità al regolamento didattico, il CCL:

a) predispone l'elenco delle attività didattiche pertinenti ai corsi integrati ed i relativi programmi, finalizzati al conseguimento degli obiettivi propri di ogni area, eliminando ridondanze e ripetizioni e verificandone l'essenzialità;

b) delibera l'attivazione di uno o più corsi integrati per ogni area, per un numero complessivo non superiore a 36 nell'intero corso di laurea, ne definisce denominazione e numero di crediti in relazione agli obiettivi didattici e nomina un coordinatore per ogni corso integrato;

c) predispone l'elenco delle attività didattiche obbligatorie e di quelle opzionali per ogni area;

d) approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, i piani di studio degli studenti, limitatamente alle attività didattiche opzionali;

e) organizza la ripartizione tra i docenti dei compiti didattici e dei tempi necessari al loro espletamento, nel rispetto delle competenze individuali;

f) sposta di area, ove ritenuto opportuno per la migliore articolazione delle diverse fasi formative, obiettivi didattici e relativi crediti;

g) promuove corsi di formazione pedagogica per i docenti.

I programmi didattici per obiettivi di tutti i corsi integrati, l'elenco delle attività didattiche opzionali, con i relativi crediti, ed i nominativi dei docenti debbono essere pubblicati prima dell'inizio di ogni anno accademico.

2.3 - Corsi monografici, seminari, internati elettivi (attività didattiche opzionali).

Il CCL predispone l'elenco delle attività didattiche consigliate per il piano di studi ufficiale corrispondenti a 1.000 crediti.

Il CCL predispone annualmente, per ogni area, un elenco di attività didattiche opzionali, finalizzate all'approfondimento di specifiche competenze o conoscenze corrispondenti alle personali inclinazioni dello studente.

Esse consistono in corsi monografici, in seminari anche interdisciplinari ed in internati opzionali in laboratori di ricerca o in reparti clinici italiani o esteri, pur-

ché organicamente finalizzati al conseguimento di specifiche competenze, conoscenze o capacità professionali.

Le attività didattiche opzionali sono parte integrante del piano di studi e del *curriculum* formativo dello studente; esse sono riferite alle diverse aree formative e costituiscono attività ufficiale d'insegnamento da parte dei docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari specificatamente elencati, per ogni area, al successivo punto 2.4.1.

Tali attività vengono prescelte dallo studente prima dell'inizio di ogni anno accademico, fino alla concorrenza di 300 crediti nei sei anni. Esse rientrano nel calendario ufficiale, che deve essere pianificato in modo tale da lasciare adeguati spazi settimanali dedicati esclusivamente ad esse. La frequenza alle attività didattiche prescelte dallo studente è obbligatoria, deve essere certificata dai docenti e contribuisce al raggiungimento delle 5500 ore del monte ore didattico.

La partecipazione alle attività didattiche opzionali non dà luogo a verifiche di profitto, ma concorre, secondo le indicazioni del CCL, alla determinazione del voto di laurea ed alla valutazione per l'ammissione alla scuola di specializzazione.

2.4 - *Curriculum* degli studi.

Sono qui di seguito indicati:

a) le aree didattico-formative;

b) gli obiettivi didattici di area, comunque irrinunziabili;

c) i settori scientifico-disciplinari utilizzabili anche parzialmente per la costituzione dei corsi integrati e per la definizione delle attività didattiche opzionali;

d) il numero di crediti pertinenti ai corsi integrati di ogni area.

Per motivate ragioni, coerenti con l'articolazione degli obiettivi didattici, i singoli CCL possono utilizzare le competenze didattiche dei settori scientifico-disciplinari con i relativi crediti anche parzialmente in aree diverse da quelle indicate.

2.4.1 Aree didattico-formative.

A. *Fase formativa di base.*

1) Area delle scienze fondamentali applicate agli studi medici.

Obiettivo: lo studente deve:

comprendere l'organizzazione biologica fondamentale ed i processi cellulari di base degli organismi viventi;

conoscere i meccanismi di trasmissione e di espressione dell'informazione genetica a livello cellulare e molecolare;

conoscere le nozioni fondamentali e le metodologie di fisica e statistica utili per comprendere ed interpretare i fenomeni biomedici.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifio-disciplinari: A01D matematiche complementari, B01B fisica, F01X statistica medica, E13X biologia applicata, F03X genetica medica, K05A sistemi di elaborazione delle informazioni, M10A psicologia generale.

2) Area della morfologia umana.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere l'organizzazione strutturale del corpo, con le sue principali applicazioni di carattere anatomo-clinico, dal livello macroscopico a quello microscopico sino ai principali aspetti ultrastrutturali e i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo embrionale e del differenziamento;

conoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei sistemi, degli apparati, degli organi, dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari dell'organismo umano, nonché i loro principali correlati morfofunzionali.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E09A anatomia umana, E09B istologia.

3) Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole d'interesse biologico.

Obiettivo: lo studente deve:

aver compreso i meccanismi biochimici che regolano le attività metaboliche;

conoscere i fondamenti delle principali metodiche di laboratorio applicabili allo studio qualitativo e quantitativo dei fenomeni biologici significativi in medicina.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E05A biochimica, E04B biologia molecolare.

4) Area delle funzioni biologiche integrate degli organi ed apparati umani.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro integrazione dinamica in apparati ed i meccanismi generali di controllo funzionale in condizioni normali;

interpretare i principali reperti funzionali nell'uomo sano;

conoscere i principi delle applicazioni alla medicina della biofisica e delle tecnologie biomediche.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E06A fisiologia umana, E06B alimentazione e nutrizione umana, E10X biofisica medica, K06X bioingegneria.

B. *Fase preclinica.*

5) Area della patologia e fisiopatologia generale.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le cause delle malattie dell'uomo, interpretandone i meccanismi patogenetici e fisiopatologici fondamentali;

conoscere i meccanismi biologici fondamentali di difesa e quelli patologici del sistema immunitario;

conoscere il rapporto tra microorganismi ed ospite nelle infezioni umane, nonché i relativi meccanismi di difesa.

Crediti: 55.

Settori scientifico-disciplinari: F05X microbiologia e microbiologia clinica, E12X microbiologia generale, F04A patologia generale, V32B parassitologia e malattie parassitarie.

6) Area della propedeutica clinica.

Obiettivo: lo studente deve:

realizzare una comunicazione adeguata con il paziente ed i suoi familiari, nella consapevolezza dei valori propri e altrui;

applicare correttamente le metodologie atte a rilevare i reperti, funzionali e di laboratorio, interpretandòli criticamente anche sotto il profilo fisiopatologico, ai fini della diagnosi e della prognosi;

valutare i dati epidemiologici e conoscerne l'impiego ai fini della promozione della salute e della prevenzione delle malattie nei singoli e nelle comunità;

applicare nelle decisioni mediche i principi essenziali di economia sanitaria;

conoscere i concetti fondamentali delle scienze umane riguardanti l'evoluzione storica dei valori della medicina compresi quelli etici;

acquisire abilità di valutazione di atti medici all'interno dell'equipe sanitaria.

Crediti: 60.

Settori: scientifico-disciplinari: F07A medicina interna, F08A chirurgia generale; M11E psicologia clinica, F01X statistica medica, F02X storia della medicina, E05B biochimica clinica, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F04B patologia clinica, F22A igiene generale ed applicata, Q05A sociologia generale, P01B politica economica.

C. *Fase clinica.*

7) Area della patologia sistematica e integrata medico-chirurgica.

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare una adeguata conoscenza sistematica delle malattie più rilevanti dei diversi apparati, sotto il profilo nosografico, eziopatogenico, fisiopatologico e clinico, nel contesto di una visione unitaria e globale della patologia umana;

essere in grado di valutare criticamente e correlare tra loro i sintomi clinici, i segni fisici, le alterazioni funzionali rilevati nell'uomo con le lesioni anatomopatologiche, interpretandone i meccanismi di produzione e comprendendone il significato clinico.

Crediti: 110.

Settori scientifico-disciplinari: F06A anatomia patologica, F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07E endocrinologia, F07F nefrologia, F07G malattie del sangue, F07H reumatologia, F071 malattie infettive, F08A chirurgia generale, F08D chirurgia toracica, F08E chirurgia vascolare, F09X chirurgia cardiaca, F10X urologia.

8) Area delle scienze del comportamento.

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare la conoscenza dei principi che fondano l'analisi del comportamento della persona;

essere in grado di riconoscere le principali alterazioni del comportamento e dei vissuti soggettivi, indicandone gli indirizzi terapeutici preventivi e riabilitativi.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F11A psichiatria, M11E psicologia clinica.

9) Area delle scienze neurologiche.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico, anatomopatologico e clinico, le principali alterazioni del sistema nervoso, fornendone l'interpretazione eziopatogenetica e sapendone indicare gli indirizzi diagnostici e terapeutici.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F06B neuropatologia, F11B neurologia, F12A neuroradiologia, F12B neurochirurgia.

10) Area delle specialità medico-chirurgiche.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado:

di riconoscere le più frequenti malattie otorinolaringoiatriche, cutanee, veneree, odontostomatologiche e del cavo orale, dell'apparato locomotore e di quello visivo, indicandone i principali indirizzi terapeutici;

individuare le condizioni che, in questo ambito, necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 40.

Settori scientifico-disciplinari: F07H reumatologia, F08B chirurgia plastica, F13B malattie odontostomatologiche, F13C chirurgia maxillo-facciale, F14X malattie dell'apparato visivo, F15A otorinolaringoiatria, F15B audiologia, F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitazione, F17X malattie cutanee e veneree.

11) Area di clinica medica e chirurgica.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:

integrare sintomi, segni e alterazioni strutturali e funzionali e aggregarli in una valutazione globale dello stato di salute del singolo individuo, adulto ed anziano, sotto il profilo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;

analizzare e risolvere i problemi clinici di ordine internistico, chirurgico ed oncologico, valutando i rapporti tra benefici, rischi e costi.

Crediti: 90.

Settori scientifico-disciplinari: F03X genetica medica, F04C oncologia medica, F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

12) Area di farmacologia e tossicologia.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere la farmacodinamica, la cinetica, gli effetti collaterali indesiderati, gli aspetti tossicologici, le basi terapeutiche e le modalità di somministrazione dei farmaci più significativi nella pratica medica.

Crediti: 30, di cui 10 spendibili in conferenze clinico-patologiche.

Settore scientifico-disciplinare: E07X farmacologia.

13) Area di pediatria generale e specialistica.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e riabilitativo, le problematiche relative allo stato di salute e di malattia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, di competenza del medico non specialista;

essere in grado d'individuare le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista e di pianificare gli interventi medici essenziali nei confronti dei principali problemi per frequenza e per rischio della patologia specialistica pediatrica.

Crediti: 20.

Settori scientifico-disciplinari: F08C chirurgia pediatrica e infantile, F19A pediatria generale e specialistica, F19B neuropsichiatria infantile.

14) Area di ginecologia ed ostetricia.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le problematiche fisiopatologiche, psicologiche e cliniche (sotto il profilo preventivo, diagnostico e terapeutico), riguardanti la fertilità, la procreazione, la gravidanza, la morbilità prenatale ed il parto;

essere in grado di riconoscere le forme più frequenti di patologia ginecologica, indicandone le misure preventive e terapeutiche fondamentali ed individuando le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 15.

Settore scientifico-disciplinare: F20X ginecologia ed ostetricia.

15) Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere i quadri anatomo-patologici, ivi comprese le lesioni cellulari, tessutali e d'organo e la loro evoluzione in rapporto alle malattie più rilevanti dei diversi apparati;

conoscere l'apporto dell'anatomia patologica nel processo decisionale del medico, utilizzando i contributi della diagnostica istopatologica e citopatologica, sia nella diagnosi che nella prevenzione, prognosi e terapia della malattie del singolo paziente.

Crediti: 20, di cui 5 spendibili in conferenze clinico-patologiche.

Settori scientifico-disciplinari: F06A anatomia patologica, F06B neuropatologia.

16) Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.

Obiettivo: lo studente deve:

saper proporre, in maniera corretta, le diverse procedure di diagnostica per immagini, valutandone rischi, costi e benefici;

saper interpretare i referti diagnostici;

conoscere le indicazioni e le metodologie per l'uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi;

aver conoscenza delle principali norme di fisica sanitaria e di radioprotezione.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: B01B fisica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

17) Area delle emergenze medico-chirurgiche.

Obiettivo: lo studente deve riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Crediti: 25.

Settori scientifico-disciplinari: F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, F21X anestesiologia.

18) Area della medicina e sanità pubblica.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e delle comunità;

mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro, individuando le situazioni di competenza specialistica;

saper operare nel rispetto delle principali norme legislative che regolano l'organizzazione sanitaria, nonché delle norme deontologiche e di responsabilità professionale;

essere in grado di indicare i principi e le applicazioni della medicina preventiva a livello delle comunità locali.

Crediti: 30.

Settori scientifico-disciplinari: F22A igiene generale e applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro.

2.4.2. Attività di internato e preparazione della tesi di laurea: apprendimento autonomo.

Obiettivo: in riferimento ai punti *c)* e *d)* dell'art. 1.3 del presente ordinamento, lo studente deve essere in grado di:

acquisire il metodo per lo studio indipendente e la formazione permanente;

effettuare una corretta ricerca bibliografica;

aver personalmente acquisito un'adeguata esperienza dalla frequenza di laboratori di ricerca, reparti di diagnosi e cura, servizi con funzioni sanitarie.

Deve inoltre preparare personalmente la tesi di laurea.

Le frequenze presso strutture sanitarie possono essere in parte svolte, previa approvazione del CCL, presso altre facoltà di medicina, italiane e straniere, o altre qualificate istituzioni, comprese quelle territoriali.

2.4.3. Corso di lingua inglese.

Lo studente deve dimostrare di possedere le conoscenze basilari dell'inglese scientifico, finalizzate all'acquisizione d'una capacità d'aggiornamento in medicina sperimentale e clinica.

Il relativo accertamento di profitto, necessario per l'ammissione al quarto anno del corso di studi, consiste, salvo diversa prescrizione del CCL, nella valutazione della capacità di comprensione di un testo medico-scientifico inglese e dà luogo ad un giudizio di idoneo/non idoneo.

I docenti di lingua inglese sono acquisiti mediante forme di affidamento, di contratto, di lettorato o in quanto professori di ruolo nel settore L18C linguistica inglese.

2.5. piano di studi ed esami.

La tipologia degli esami deve essere conforme al contenuto ed alle modalità dell'insegnamento. Il CCL stabilisce il numero complessivo di esami necessari al conseguimento della laurea.

Gli esami possono essere di semestre o di corso integrato. Possono essere adottate contemporaneamente, e per anni di corso diversi, entrambe le modalità.

Gli esami di semestre (in numero di 12 nell'intero corso di laurea) valutano il conseguimento degli obiettivi didattici relativi a tutti i corsi integrati svolti in ciascun semestre; essi sono effettuati alla fine di ogni semestre, con eventuale recupero nella sessione di settembre.

Gli esami di corso intregrato (in numero non superiore a 36 nell'intero corso di laurea) valutano il profitto raggiunto nei singoli corsi integrati delle diverse aree.

La successione dei corsi integrati e dei relativi esami è stabilita dal CCL. Le verifiche in itinere, quando attuate, non hanno alcun valore certificativo.

Gli esami di corso integrato per gli studenti in corso sono effettuati esclusivamente in specifiche sessioni, delle quali una al termine di ciascun semestre ed una, riservata alle prove di recupero, a settembre. Esse sono collocate nei periodi in cui non viene svolta attività didattica.

Il prolungamento delle sessioni di esame a febbraio (art. 1 della legge n. 8/1955) è utilizzabile solo per il recupero di esami di corso integrato.

Non possono essere iscritti all'anno successivo gli studenti che alla conclusione della sessione di settembre abbiano più di due esami di corso integrato in arretrato.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati e le attività didattiche opzionali per 5.500 ore di attività formativa e per complessivi 1.000 crediti, ed aver superato i relativi esami; per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Le commissioni d'esame sono costituite da tre docenti dei settori scientifico-disciplinari che afferiscono ai corsi integrati oggetto delle prove d'esame.

3. *Sperimentazione didattica.*

Nel quadro delle norme sulla sperimentazione didattica, ai sensi del secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, fatta salva l'osservanza di quando disposto ai punti 2.1 e 2.5 del presente ordinamento, i singoli CCL hanno libertà di pianificazione e programmazione didattica, riguardo all'intero corso di laurea o solo a sue parti.

4. *Tirocinio.*

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i tirocinanti in medicina e chirurgia devono aver compiuto, avendo sostenuto positivamente tutti gli esami previsti dall'ordinamento didattico, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del servizio sanitario nazionale od equiparati aventi i requisiti d'idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, per la durata di almeno un anno, a rotazione in reparti o servizi di medicina interna; chirurgia generale, pediatria, ostetricia e ginecologia, urgenza ed emergenza, medicina di laboratorio.

Il numero dei posti dei tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del servizio sanitario nazionale o equiparati è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alle disponibilità di posti dichiarate dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali, le aziende sanitarie o gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità d'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio. I tirocinanti sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di un'adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui si svolge il tirocinio.

5. *Norme finali e transitorie.*

Dopo la pubblicazione del presente ordinamento nella *Gazzetta Ufficiale* e ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, i CCL sono tenuti a darsi un regolamento, in conformità a quello didattico di Ateneo.

Gli studenti immatricolati entro l'anno accademico 1995/1996 possono optare tra il tirocinio di durata annuale, prevista da questo ordinamento tabellare, a quello di durata semestrale prevista dal precedente ordinamento, fermo restando le modalità di svolgimento del tirocinio a rotazione tra i previsti reparti e servizi, di cui al primo comma del punto 4.

ALLEGATO 1 - *Discipline dei settori scientifico-disciplinari pertinenti al corso di laurea in medicina e chirurgia.*

Ogni consiglio di corso di laurea può integrare la tabella inserendo discipline, non oltre 10, nei settori scientifico-disciplinari.

1) Area delle scienze fondamentali, applicate agli studi medici.

A01D matematiche complementari:
istituzioni di matematiche.

B01B fisica:
fisica medica.

E13X biologia applicata:
biologia cellulare;
biologia generale;

genetica generale;
genetica molecolare.
F01X statistica medica:
statistica medica e biometria.
F03X genetica medica:
genetica umana.
K05A sistemi di elaborazione delle informazioni:
informatica medica.
M10A psicologia generale:
psicologia generale.

2) Area della morfologia umana macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale.
E09A anatomia umana:
anatomia umana;
anatomia clinica;
anatomia topografica;
anatomia radiologica;
neuroanatomia.
E09B istologia:
citologia;
citologia molecolare;
embriologia;
istologia;
Istochimica.

3) Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.
E04B biologia molecolare:
biologia molecolare.
E05A biochimica:
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata;
biochimica della nutrizione;
chimica biologica;
chimica e propedeutica biochimica;
enzimologia;
neurochimica.

4) Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.
E06A fisiologia umana:
biofisica;
fisiologia applicata;
fisiologia della nutrizione;
fisiologia dello sport;
fisiologia umana;
neurofisiologia.
E06B Alimentazione e nutrizione umana:
scienza dell'alimentazione.
E10X biofisica medica:
biofisica.
K06X bioingegneria:
tecnologie biomediche.

5) Area della patologia e fisiopatologia generale:
E12X microbiologia generale:
microbiologia generale.
F04A patologia generale:
fisiopatologia endocrina;
fisiopatologia generale;
immunologia;
immunopatologia;
medicina molecolare;
oncologia;
patologia generale;
patologia genetica;
patologia molecolare.
F07A fisiopatologia medica:
fisiopatologia medica.
F05X microbiologia e microbiologia clinica:
micologia medica;
microbiologia;
microbiologia medica;
virologia.
V32B parassitologia e malattie parassitarie:
parassitologia.

6) Area della propedeutica clinica.
E05B biochimica clinica:
biochimica clinica.
F01X statistica medica:
metodologia epidemiologica clinica.
F02X storia della medicina:
bioetica;
storia della medicina.
F04B patologia clinica:
citopatologia;
immunoematologia;
patologia clinica.
F05X microbiologia e microbiologia clinica:
microbiologia clinica.
F07A medicina interna:
semeiotica e metodologia medica;
semeiotica funzionale e strumentale.
F08A chirurgia generale:
fisiopatologia chirurgica;
semeiotica e metodologia chirurgica;
semeiotica funzionale e strumentale.
F22A igiene generale ed applicata:
metodologia epidemiologica ed igiene.
M11E psicologia clinica:
psicologia medica.
P01B politica economica:
economia sanitaria.
Q05A sociologia generale:
sociologia medica.

7) Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.
F06A anatomia patologica:
anatomia ed istologia patologica
citopatologia.
F07A medicina interna:
allergologia ed immunologia clinica;
medicina interna.
F07B malattie dell'apparato respiratorio:
fisiopatologia respiratoria;
malattie dell'apparato respiratorio.
F07C malattie dell'apparato cardiovascolare:
angiologia;
cardiologia.
F07D gastroenterologia:
gastroenterologia.
F07E endocrinologia:
endocrinologia;
fisiopatologia endocrina;
malattie metaboliche e del ricambio.
F07F nefrologia:
nefrologia.
F07G malattie del sangue:
ematologia;
oncologia ematologica.
F07I malattie infettive:
malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica.
F08A chirurgia generale:
chirurgia dell'apparato digerente;
chirurgia generale;
endocrinochirurgia.
F08D chirurgia toracica:
chirurgia toracica.
F08E chirurgia vascolare:
chirurgia vascolare.
F09X chirurgia cardiaca:
cardiochirurgia.
F10X urologia:
urologia.

8) Area delle scienze del comportamento.
F11A psichiatria:
igiene mentale;
medicina psicosomatica;
psichiatria;
psicoterapia.
M11E psicologia clinica:
psicologia clinica;
psicologia medica.

9) Area delle scienze neurologiche.
F06B neuropatologia:
neuropatologia.
F11B neurologia:
neurologia;
neurofisiopatologia;
neuropsicologia clinica;
riabilitazione neurologica.
F12A neuroradiologia:
neuroradiologia.
F12B neurochirurgia:
neurochirurgia;
neurotraumatologia.

10) Area delle specialità medico-chirurgiche.
F07H reumatologia:
reumatologia.
F08B chirurgia plastica:
chirurgia plastica e ricostruttiva.
F13B malattie odontostomatologiche:
odontostomatologia.
F13C chirurgia maxillo-facciale:
chirurgia maxillo-facciale.
F14X malattie dell'apparato visivo:
oftalmologia;
ottica fisiopatologica.
F15A otorinolaringoiatria:
foniatria;
otorinolaringoiatria.
F15B audiologia:
audiologia.
F16A malattie dell'apparato locomotore:
chirurgia della mano;
ortopedia infantile;
ortopedia e traumatologia;
traumatologia.
F16B Medicina fisica e riabilitazione:
medicina fisica e riabilitazione.
F17X malattie cutanee e veneree:
dermatologia;
dermatologia allergologica e professionale;
venerologia.

11) Area di clinica medica e chirurgica.
F03X genetica medica:
genetica medica.
F04C oncologia medica:
oncologia medica.
F07A medicina interna:
allergologia ed immunologia clinica;
geriatria e gerontologia;
medicina dello sport;
medicina interna;
nutrizione clinica;
terapia medica e medicina termale.
F08A chirurgia generale:
chirurgia generale;
chirurgia geriatrica.
F18X diagnostica per immagini e radioterapia:
radioterapia oncologica.

12) Area di farmacologia e tossicologia:
E07X farmacologia:
chemioterapia;
farmacologia;
farmacologia cellulare e molecolare;
farmacologia clinica;
neuropsicofarmacologia;
tossicologia.

13) Area della pediatria generale e specialistica.

F19A pediatria generale e specialistica:

adolescentologia;

neonatologia;

pediatria;

pediatria preventiva e sociale;

terapia pediatrica.

F08C chirurgia pediatrica e infantile:

chirurgia pediatrica.

F19B neuropsichiatria infantile:

neuropsichiatria infantile.

14) Area della ginecologia ed ostetricia.

F20X ginecologia ed ostetricia:

fisiopatologia della riproduzione umana;

ginecologia ed ostetricia;

ginecologia endocrinologica;

ginecologia oncologica;

medicina dell'età prenatale.

15) Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.

F06A anatomia patologica:

anatomia ed istologia patologica;

diagnostica isto-cito-patologica;

istochimica ed immunoistochimica patologica;

patologia e diagnostica ultrastrutturale.

F06B neuropatologia:

neuropatologia.

16) Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.

F18X diagnostica per immagini e radioterapia:

anatomia radiologia clinica;

medicina nucleare;

radiologia;

radiobiologia medica;

radioterapia.

17) Area delle emergenze medico-chirurgiche.

F07A medicina interna:

medicina interna e pronto soccorso.

F08A chirurgia generale:

chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

F21X anestesiologia:

anestesiologia e rianimazione;

medicina subacquea ed iperbarica;

terapia del dolore;

terapia intensiva.

18) Area della medicina e sanità pubblica.

F22A igiene generale ed applicata:

educazione sanitaria;

igiene;

igiene ambientale;

igiene degli alimenti;

medicina di comunità;

metodologia epidemiologica e igiene;

programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari.

F22B medicina legale:

bioetica;

deontologia ed etica medica;

medicina legale;

medicina sociale;

psicopatologia forense;

tossicologia forense.

F22C medicina del lavoro:

igiene industriale;

medicina del lavoro.

ALLEGATO 2 - Curriculum *esemplificativo (sono indicate 36 prove d'esame; gli organi collegiali competenti possono approvare* curricula *diversi, anche su proposta degli studenti).*

Area 1 - Fisica e statistica, biologia e genetica.

Area 2 - Istologia, anatomia umana.

Area 3 - Chimica e propedeutica biochimica, biochimica.

Area 4 - Fisiologia umana e biofisica.

Area 5 - Microbiologia, immunologia ed immunopatologia, patologia e fisiopatologia generale.

Area 6 - Semeiotica e metodologia clinica, compresa la medicina di laboratorio, scienze umane.

Area 7 - Patologia sistematica I, patologia sistematica II, patologia sistematica III, medicina interna I, chirurgia generale I.

Area 8 - Psichiatria e psicologia clinica.

Area 9 - Scienze neurologiche.

Area 10 - Malattie dell'apparato locomotore, malattie cutanee, oftalmologia, otorinolaringoiatria, odontostomatologia.

Area 11 - Medicina interna II, chirurgia generale II, geriatria ed oncologia clinica.

Area 12 - Farmacologia e tossicologia.

Area 13 - Scienze pediatriche.

Area 14 - Ginecologia ed ostetricia.

Area 15 - Anatomia patologica.

Area 16 - Diagnostica per immagini e radioterapia.

Area 17 - Emergenze medico chirurgiche.

Area 18 - Sanità pubblica, medicina legale, medicina del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1997

Il rettore: TECCE

97A9451

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1997.

Istituzione della scuola di specializzazione in «patologia clinica».

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, recante modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n 168, ed in particolare l'art. 16 recante norme sull'autonomia delle Università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare gli articoli 4, 9 e 16 recanti norme sull'istituzione, ordinamento didattico e attivazione dei corsi di diploma di specializzazione;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, recante particolari disposizioni per le scuole di specializzazione dell'area medica in attuazione alla direttiva CEE;

Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 19 luglio 1995 che ha modificato l'ordinamento didattico universitario, relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico, e che ha approvato la tabella didattica XLV/2 relativa alle scuole di specializzazione dell'area medica, tra cui quella di patologia clinica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 «Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-96», ed in particolare l'art. 13 «scuole di specializzazione e dottorati di ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1996 recante rettifica al decreto ministeriale 11 maggio 1995 citato;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università concernente l'istituzione della scuola di specializzazione in «patologia clinica» presso la facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella riunione del 13 settembre 1996;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia relativa al recepimento delle osservazioni espresse dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1997 recante l'autorizzazione ad istituire presso questa Università la scuola di specializzazione in «patologia clinica»;

Considerato che, nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo, le modifiche relative agli ordinamenti degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1240/1983 citato e successive modificazioni ed integrazioni;

Riconosciuta la particolare urgente necessità di approvare le modifiche proposte nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è modificato come appresso indicato:

Articolo unico

Dopo gli articoli relativi alla normativa generale delle scuole di specializzazione dell'area medica ed agli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione già istituite, sono inseriti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in «patologia clinica» presso la facoltà di medicina e chirurgia:

Scuola di specializzazione in patologia clinica

Art. 1. — La scuola di specializzazione in patologia clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione, relativamente alla patologia umana, nonché competenze nell'organizzazione del laboratorio e nelle sue relazioni con la clinica.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in patologia clinica. A partire dal terzo anno sono previsti tre indirizzi:

a) generale e direttivo;

b) immunoematologico;

c) tecnico.

Gli indirizzi *a)* e *b)* sono riservati ai laureati in medicina e chirurgia; l'indirizzo *c)* è aperto anche ai laureati in altre discipline scientifiche.

Art. 4. — Il corso ha durata di cinque anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Reggio Calabria, con sede in Catanzaro, e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-

disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — Il numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5, è pari a dodici per ogni anno di corso.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari*

A. Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali delle tecnologie applicabili alla diagnostica di laboratorio.

Settori: F01X Statistica medica; E10X Biofisica; E04B Biologia molecolare; E05A Biochimica; E12X Microbiologia generale.

B. Area di patologia generale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi biologiche delle malattie della genetica e biologia molecolare, delle infezioni virali e dell'integrazione del genoma virale in cellule eucariotiche.

Settori: E13X Biologia applicata; F03X Genetica; F04A Patologia generale; E12X Microbiologia generale.

C. Area di patologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le competenze per la diagnostica di laboratorio, la citopatologia e la citodiagnostica, anche mediante l'uso di sonde molecolari. Deve, inoltre, acquisire le competenze nell'ambito della programmazione della sperimentazione, validazione, controllo di qualità ed uso clinico della medicina dei trapianti e della terapia genica.

Settori: F04A Patologia generale; F04B Patologia clinica; F03X Genetica medica; F05X Microbiologia e Microbiologia clinica; F06A Anatomia patologica; F07G Malattie del sangue; F07A Medicina interna; F07I Malattie infettive.

D. Area di organizzazione di laboratorio.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'organizzazione e della legislazione del laboratorio di patologia clinica. Deve acquisire, altresì, i fondamenti per la sicurezza di laboratorio e dello smaltimento dei rifiuti.

Settori: F04B Patologia clinica; F22B Medicina legale; F07A Medicina interna.

E. Area disciplinare di immunoematologia (indirizzo immunoematologico).

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire gli elementi necessari per eseguire la tipizzazione di sangue e derivati e per la terapia trasfusionale.

Settori: F04B Patologia clinica; F07G Malattie del sangue; F22B Medicina legale.

F. Area delle tecnologie strumentali in patologia clinica (indirizzo tecnico).

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire gli elementi necessari all'utilizzo ed allo sviluppo della strumentazione del laboratorio di patologia clinica ed alla sintesi delle molecole utilizzabili come sonde per il riconoscimento di batteri, virus e parassiti patogeni.

Settori: F04A Patologia generale; F04B Patologia clinica; F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante*

Gli specializzandi, per essere ammessi all'esame di diploma, debbono aver adempiuto ai seguenti obblighi in relazione all'indirizzo seguito:

1. *Indirizzo generale e direttivo:*

partecipazione all'attività diagnostica di almeno 1.000 casi clinici;

preparazione (compreso il prelievo) e lettura al microscopio di 1.000 preparati ematologici, di cui 100 da midollo;

100 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;

200 letture di sedimenti urinari al microscopio;

100 esami delle feci compresa la ricerca di parassiti;

100 dosaggi radioimmunologici;

100 dosaggi EIA, ELISA, etc.;

100 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale;

500 determinazioni di gruppi sanguigni e di compatibilità trasfusionale;

preparazione (compreso il prelievo) e lettura di 1.000 preparati citologici ottenuti sia per citologia esfoliativa che per agoaspirati;

identificazione di malattie virali;

identificazione di oncogeni;

identificazione di polimorfismi genici;

gestione delle urgenze in laboratorio;

analisi biotossicologiche.

2. *Indirizzo immunoematologico:*

preparazione (compreso il prelievo) e lettura al microscopio di 500 preparati ematologici, di cui 50 da midollo;

100 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;

1.500 determinazioni di gruppi sanguigni e compatibilità trasfusionale;

500 identificazioni di contaminazioni virali nel sangue ed in emoderivati;

tipizzazione di 500 campioni ematologici per terapia trasfusionale;

controllo della qualità di emoderivati per terapia trasfusionale;

gestione delle urgenze in laboratorio.

3. *Indirizzo tecnico:*

preparazione (escluso il prelievo) e lettura al microscopio di 100 preparati ematologici, di cui 10 da midollo;

200 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;

100 letture di sedimenti urinari al microscopio;

100 esami delle feci compresa la ricerca dei parassiti;

300 dosaggi radioimmunologici;

300 dosaggi EIA, ELISA, ecc.;

300 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale;

preparazione (escluso il prelievo) e lettura di 100 preparati citologici, ottenuti sia per citologia esfoliativa che per agoaspirato;

identificazione di patologie utilizzando sonde molecolari;

analisi biotossicologiche.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie delle diverse metodologie ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 30 ottobre 1997

Il rettore: PIETROPAOLO

97A9447

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 10 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto rettorale 31 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1991, relativo al riordinamento dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'approvazione dello statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dagli organi accademici di questo Ateneo relativamente all'inserimento di insegnamenti nei raggruppamenti A04A e A04B dei settori scientifico-disciplinari;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 giugno 1997;

Visto il decreto rettorale 3 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1997 riguardante il recepimento delle tabelle XXIX e XXIX-*bis* relative ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico sopra indicato, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso: aggiungere agli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari A04A e A04B le seguenti discipline:

A04A calcolo parallelo;

A04B grafi e reti di flusso; metodi e modelli per la pianificazione economica; teoria dei giochi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lì, 10 novembre 1997

Il rettore: FREGA

97A9579

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 4 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente della Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novenbre 1990, n. 341;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 «Approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994/1996», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996;

Considerato che il medesimo piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994/1996 è stato approvato nel corso della riunione del comitato regionale di coordinamento delle università marchigiane tenutasi presso l'Università degli studi di Ancona il giorno 4 giugno 1996;

Considerato che il corso di diploma universitario in «esperto linguistico d'impresa» è inserito nel predetto piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994/1996;

Veduto il decreto ministeriale 6 maggio 1997 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in esperto linguistico d'impresa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1997;

Veduto l'art. 17, commi 95, 101 e 119 della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e la C.M. 2079 del 5 agosto 1997;

Veduto il decreto ministeriale 23 giugno 1997 «Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari», pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997;

Considerato che presso l'Università degli studi di Urbino è attiva la facoltà di economia;

Veduta la proposta della facoltà di lingue e letterature straniere formulata con delibera n. 100 del 22 settembre 1997, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 30 settembre 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 2 ottobre 1997, trasmesso con lettera ministeriale prot. n. 2550/2626 del 21 ottobre 1997;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato con l'inserimento, nell'ambito della facoltà di lingue e letterature straniere, del corso di diploma universitario in esperto linguistico d'impresa, con l'ordinamento degli studi sotto indicato:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ESPERTO LINGUISTICO D'IMPRESA

Presso la facoltà di lingue e letterature straniere viene attivato il corso di diploma universitario in esperto linguistico d'impresa, a partire dall'anno accademico 1997/1998.

Tale corso di studi ha lo scopo di formare diplomati che uniscano ad una approfondita conoscenza delle lingue straniere l'acquisizione di nozioni di base a carattere giuridico, economico-aziendale e gestionale e che possano svolgere in un impresa, in un ente, in un'azienda turistica o in una banca, un'attività di relazioni internazionali, di comunicazione linguistica, di rapporti con i clienti, con le istituzioni comunitarie o con altri enti internazionali.

La durata del corso di diploma universitario in «esperto linguistico d'impresa» è di tre anni (un primo biennio comune a tutti, il terzo anno specifico per ogni indirizzo). Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma in «esperto linguistico d'impresa», con la specificazione dell'indirizzo e delle lingue di specializzazione.

Gli indirizzi attivabili del corso di diploma sono tre: *a)* aziendale; *b)* turistico; *c)* bancario.

L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti potrà essere annualmente stabilito dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

L'accesso può essere regolato da esami di ammissione.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Al fine del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario è riconosciuto affine al corso di laurea in lingue e letterature straniere.

La facoltà, nell'ambito dei corsi affini, riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica e professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto delle seguenti modalità: la facoltà indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi: per coloro che hanno conseguito il titolo di diploma universitario in «esperto linguistico d'impresa» e che chiedono l'iscrizione al corso di laurea in lingue e letterature straniere, l'anno di corso sarà di regola il terzo.

Il piano degli studi del corso di diploma universitario in «esperto linguistico d'impresa» comprende 14 annualità.

Il primo biennio prevede il superamento di 10 annualità ed è comune a tutti gli iscritti. Al momento di iscriversi al III anno di corso lo studente sceglie l'indirizzo nel quale vuole specializzarsi.

Gli esami delle lingue di specializzazione comprendono per ciascun anno una prova scritta, propedeutica, e una prova orale.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1200 ore, di cui almeno 200 ore per stages, attività di praticantato e altre attività pratiche di laboratorio e di tirocinio.

La facoltà si riserva di organizzare le suddette attività in collaborazione con qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, stipulando con esse apposite convenzioni o programmi di scambio, anche in attuazione di progetti comunitari.

Per accedere al colloquio finale per il conseguimento del diploma lo studente dovrà aver sostenuto e superato con esito positivo le quattordici annualità indicate, seguendo le modalità stabilite dai consigli di facoltà.

La parte comune, relativa al I biennio, comprende dieci annualità. La fase di specializzazione si articola come indicato nei successivi articoli.

Le lingue di specializzazione del diploma sono due scelte tra le seguenti:

L16B - lingua francese;
L18C - lingua inglese;
L21B - lingua russa;
L17C - lingua spagnola;
L19B - lingua tedesca.

La natura delle prove scritte è fissata dal consiglio di facoltà. L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà. L'esame consiste nella discussione di un elaborato attinente l'area socio-culturale di una delle due lingue studiate e l'indirizzo di specializzazione prescelto.

Il consiglio di facoltà determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, come previsto dall'art. 7 del decreto 6 maggio 1997 e in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, sentito il consiglio di corso di studio interessato.

Parte comune a tutti gli indirizzi: il piano degli studi prevede le seguenti dieci annualità per il primo biennio:

Lingua straniera 1 *(due annualità ognuna con prova scritta)* a scelta tra:

L16B - lingua francese;
L18C - lingua inglese;
L21B - lingua russa;
L17C - lingua spagnola;
L19B - lingua tedesca.

Lingua straniera 2 *(due annualità ognuna con prova scritta)* a scelta tra:

L16B - lingua francese;
L18C - lingua inglese;
L21B - lingua russa;
L17C - lingua spagnola;
L19B - lingua tedesca.

P02A - Economia aziendale *(una annualità)*

P02B - Marketing *(una annualità)*

Insegnamenti a scelta tra quelli delle «aree degli insegnamenti opzionali» *(quattro annualità)*.

Indirizzi - La parte propria di ognuno dei tre indirizzi del piano di studi (aziendale, turistico, bancario) prevede quattro annualità:

Lingua straniera 1 *(una annualità con prova scritta)* a scelta tra:

L16B - lingua francese;
L18C - lingua inglese;
L21B - lingua russa;
L17C - lingua spagnola;
L19B - lingua tedesca.

Lingua straniera 2 *(una annualità con prova scritta)* a scelta tra:

L16B - lingua francese;
L18C - lingua inglese;
L21B - lingua russa;
L17C - lingua spagnola;
L19B - lingua tedesca.

P02B - Economia e gestione delle imprese internazionali/oppure P02B-Marketing internazionale, e

per l'indirizzo aziendale

P02B - Economia e gestione delle imprese (una annualità);

per l'indirizzo turistico

P02B - Economia e gestione delle imprese turistiche (una annualità);

per l'indirizzo turistico

P02B - Economia e gestione delle imprese turistiche (una annualità);

per l'indirizzo bancario

P02E - Tecnica bancaria (una annualità).

Le lingue indicate possono essere sostituite da altre lingue straniere i cui insegnamenti siano attivati in una delle università italiane.

AREE DEGLI INSEGNAMENTI OPZIONALI

Storia della cultura, relativa all'area culturale di una delle lingue studiate, a scelta tra:

1 - *Storico-culturale.*

L16A - Storia della cultura francese;

L18A - Storia della cultura inglese;

L21B - Storia della cultura russa;

L17A - Storia della cultura ispanica;

L19A - Storia della cultura tedesca;

P03X - Storia economica;

M02A - Storia moderna;

M04X - Storia dell'Europa o di uno Stato europeo;

M04X - Storia contemporanea;

M04X - Storia dell'industria.

2 - *Economico-sociologica:*

P01A - Economia politica;

P01G - Economia internazionale;

P01H - Economia dello sviluppo;

P01B - Politica economica;

P01B - Politica economica europea;

S02X - Statistica aziendale;

Q05A - Sociologia;

Q05B - Sociologia della comunicazione;

Q05B - Tecniche della comunicazione pubblicitaria;

Q05C - Sociologia industriale.

3 - *Giuridico-politologica:*

N01X - Istituzioni di diritto privato;

N01X - Nozioni giuridiche fondamentali;

N14X - Diritto delle Comunità europee;

N14X - Diritto internazionale;

N04X - Diritto commerciale;

N05X - Diritto internazionale dell'economia;

N14X - Organizzazione internazionale.

4 - *Informatica:*

K05B - Informatica generale;

K05A - Fondamenti di informatica;

K05A - Informatica industriale;

K05A - Sistemi informativi.

5 - *Linguistica:*

L09A - Linguistica applicata;

L09A - Linguistica informatica;

L09A - Linguistica generale;

L12D - Teoria e storia della traduzione;

M07E - Sociolinguistica.

I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati nella presente tabella con altri insegnamenti strettamente affini, con identiche finalità e analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 4 novembre 1997

Il rettore: Bo

97A9442

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università. (Decreto n. 819).

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 relativi alla individuazione dei settori scientifico-disciplinari ai sensi del-

l'art. 14 della legge n. 341/1990, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi del Molise, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di economia del 6 giugno 1996, del senato accademico del 23 ottobre 1996 e del consiglio di amministrazione del 30 ottobre 1996 e 15 settembre 1997, relative alla proposta di modifica dello statuto dell'Università degli studi del Molise concernenti l'istituzione ed attivazione, presso la facoltà di economia, del corso di diploma universitario in scienze assicurative;

Nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo;

Vista la nota ministeriale prot. n. 2079 del 5 agosto 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come di seguito riportato:

Art. 1.

L'art. 17 del vigente statuto è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo relativo all'inserimento a statuto del corso di diploma universitario in scienze assicurative a far data dall'anno accademico 1997/1998:

«Art. 17 *(Facoltà di economia)*. — La facoltà di economia dell'Università degli studi del Molise conferisce:

a) la laurea in discipline economiche e sociali;

b) la laurea in economia aziendale;

c) il diploma universitario in servizio sociale;

d) il diploma universitario in gestione delle imprese alimentari;

e) il diploma universitario in scienze assicurative.».

Art. 2.

Dopo l'art. 55 del vigente statuto sono aggiunti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli:

«Art. 56 - E) *(Diploma universitario in scienze assicurative)*. — È istituito presso la facoltà di economia dell'Università degli studi del Molise il corso di diploma universitario in scienze assicurative. Detto corso ha durata triennale.

Sono attivati i seguenti tre indirizzi:

a) gestionale:

b) tecnico;

e) commerciale.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in scienze assicurative è quello di formare delle figure professionali aventi competenze tecnico-professionali e capacità operative specifiche nel settore assicurativo.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali, fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Sono titoli di ammissione per il corso di diploma universitario in scienze assicurative quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 57 *(Insegnamenti attivabili)*. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in scienze assicurative sono:

a) quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma in scienze assicurative;

c) la lingua straniera moderna: lingua inglese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 58 *(Corsi di diploma e di laurea affini - Riconoscimenti)*. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario in scienze assicurative sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di diploma universitario in scienze assicurative. Dovranno essere, in ogni caso, riconosciute le prove di idoneità di lingua e di informatica.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

La struttura competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Art. 59 *(Piani di studi)*. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in scienze assicurative com-

prende sette insegnamenti fondamentali, l'equivalente di cinque insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti dell'indirizzo specifico del corso di diploma stesso e un insegnamento equivalente ad un numero di uno scelto tra i caratterizzanti dei suddetti tre indirizzi attualmente attivati del corso del medesimo diploma.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente l'organismo didattico competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia, secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco P01A (economia politica);

uno nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P02E (economia degli intermediari finanziari);

uno nell'elenco S01B (statistica per la ricerca sperimentale);

uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche);

uno nell'elenco S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario in scienze assicurative si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a tredici annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono di cui all'art. 62) e il colloquio finale.

Art. 60. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in scienze assicurative con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti della facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma in scienze assicurative e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma universitario in scienze assicurative, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può, inoltre, stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 61. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per il corso di diploma universitario in scienze assicurative possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito del corso di diploma universitario in scienze assicurative la struttura didattica competente deve riservare non meno di quattrocento ore di esercitazioni pratiche o stages distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in scienze assicurative, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages, di norma, durante i periodi dedicati alla didattica.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà, altresì, determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 59 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 62 *(Prove di idoneità)*. — Per il conseguimento del diploma universitario in scienze assicurative lo studente deve superare una prova di idoneità nella lingua inglese ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli già previsti dall'art. 59.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento della prova di idoneità nella lingua inglese.

Art. 63 *(Esame di diploma).* — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente deve aver superato tutti gli esami previsti dal corso del medesimo diploma oltre alle prove di profitto di lingua inglese e di informatica di base.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in scienze assicurative consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma medesimo, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 64 *(Insegnamenti caratterizzanti).* — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in scienze assicurative:

Area economica:

economia della sicurezza sociale.

Area aziendale:

economia delle aziende di assicurazione;

economia degli intermediari finanziari;

economia e gestione delle imprese di servizi;

gestione informatica dei dati aziendali;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative d'azienda;

organizzazione aziendale;

organizzazione e gestione delle risorse umane;

programmazione e controllo;

strategia e politica aziendale;

tecnica delle ricerche di mercato.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto delle assicurazioni.

Area storica:

storia delle assicurazioni e della previdenza.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria;

modelli demografici;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale sulle assicurazioni contro i danni;

tecnica attuariale sulle assicurazioni sulla vita».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 23 ottobre 1997

Il rettore: CANNATA

97A9454

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università. (Decreto n. 820).

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 relativi alla individuazione dei settori scientifico-disciplinari ai sensi dell'art. 14 della legge n. 341/1990, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi del Molise, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di economia del 6 giugno 1996, del senato accademico del 23 ottobre 1996 e del consiglio di amministrazione del 30 ottobre 1996 e 15 settembre 1997, relative alla proposta di modifica dello statuto dell'Università degli studi del Molise concernenti l'istituzione ed attivazione, presso la facoltà di economia, del corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca;

Nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo;

Vista la nota ministeriale prot. n. 2079 del 5 agosto 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come di seguito riportato:

Art. 1.

L'art. 17 del vigente statuto è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo relativo all'inserimento a statuto del corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca a far data dall'anno accademico 1997/1998:

«Art. 17 *(Facoltà di economia)*. — La facoltà di economia dell'Università degli studi del Molise conferisce:

a) la laurea in discipline economiche e sociali;

b) la laurea in economia aziendale;

c) il diploma universitario in servizio sociale;

d) il diploma universitario in gestione delle imprese alimentari;

e) il diploma universitario in scienze assicurative;

f) il diploma universitario in gestione delle imprese della pesca».

Art. 2.

Dopo l'art. 64 del vigente statuto sono aggiunti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli:

«Art. 65 - F) *(Diploma universitario in gestione delle imprese della pesca)*. — È istituito presso la facoltà di economia dell'Università degli studi del Molise il corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca. Detto corso ha durata triennale.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca è quello di formare delle figure professionali operanti negli organismi pubblici e nelle imprese del settore peschereccio capaci di cooperare alla realizzazione di progetti di comparto predisposti in relazione alle esigenze del mercato interno ed internazionale.

L'attenzione sarà prevalentemente orientata alla conoscenza e controllo dei processi aziendali, all'identificazione ed applicazione delle aree di innovazione, all'individuazione dei mercati e delle relative strategie.

Il campo di intervento settoriale sarà rappresentato dalle diverse attività che ruotano intorno all'economia della pesca, dai settori a monte della produzione primaria fino ai mercati di consumo dei prodotti ittici e derivati al fine di tener conto delle esigenze formative che si presentano in ciascuna ditali fasi.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali, fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Sono titoli di ammissione per il corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 66 *(Insegnamenti attivabili)*. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca sono:

a) quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma in gestione delle imprese della pesca nonché quelli previsti sotto la voce «altre aree» di cui all'art. 73;

e) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto;

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 67 *(Corsi di diploma e di laurea affini - Riconoscimenti)*. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario in scienze assicurative sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di diploma universitario in scienze assicurative. Dovranno essere, in ogni caso, riconosciute le prove di idoneità di lingua e di informatica.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

La struttura competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Art. 68 *(Piani di studi)*. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di nove insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente l'organismo didattico competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia, secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco P01A (economia politica);

uno nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco S01A (statistica);

uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario in gestione delle imprese della pesca si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a quindici annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono di cui all'art. 71) e il colloquio finale.

Art. 69. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti della facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può, inoltre, stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 70. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per il corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito del corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un *tutor,* presso le aziende, enti o altri organismi per *stages* della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà, altresì, determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 68 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 71 *(Prove di idoneità).* — Per il conseguimento del diploma universitario in gestione delle imprese della pesca lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli già previsti dall'art. 68.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Art. 72 *(Esame di diploma).* — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Per essere ammesso a sostenere l'esame diploma lo studente deve aver superato gli esami previsti dal corso del medesimo diploma oltre alle prove di profitto di lingua straniera e di informatica di base.

Il colloquio finale per il conseguimento del corso di diploma in gestione delle imprese della pesca consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma medesimo, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale *stage.*

Art. 73 *(Insegnamenti caratterizzanti).* — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca:

Area economica:

economia agraria;

economia agro-alimentare;

geografia economica;

politica economica;
storia economica.

Area aziendale:
economia e gestione delle imprese;
finanza aziendale;
marketing;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
organizzazione aziendale.

Area giuridica:
diritto della navigazione;
diritto internazionale della navigazione;
diritto penale.

Altre aree:
biotecnologie alimentari;
costruzioni navali e marine;
ecologia marina;
ispezione e controllo dei prodotti ittici e degli alimenti derivati;
tecnologia dei cicli produttivi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 23 ottobre 1997

Il rettore: CANNATA

97A9456

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1997.

Riordinamento del corso di laurea in scienze politiche.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1996, con il quale è stata approvata la nuova tabella IV dell'ordinamento didattico relativa al corso di laurea in scienze politiche;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 152 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997, relativo alla rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze politiche del 18 febbraio 1997 intesa ad ottenere il riordinamento del corso di laurea in scienze politiche in adeguamento alla nuova tabella IV;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del Senato accademico che, rispettivamente in data 14 maggio 1997 e 4 giugno 1997, hanno approvato la proposta di riordinamento del corso di laurea in scienze politiche in base alla predetta tabella;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata al M.U.R.S.T. dalle autorità accademiche di questa Università con nota n. 1345 del 26 giugno 1997;

Vista la nota ministeriale n. 2079 del 5 agosto 1997, contenente indirizzi per le iniziative degli atenei nel regime transitorio dell'autonomia didattica;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Articolo unico

Gli articoli dal n. 14 al n. 26 relativi al corso di laurea in scienze politiche, sono soppressi e sostituiti con i sottoindicati articoli:

«TITOLO III

Facoltà di scienze politiche

(Tabella IV)

Art. 14. — Il corso di laurea in scienze politiche, che afferisce alla facoltà di scienze politiche, ha durata quadriennale e comprende ventuno annualità di insegnamento oltre ad almeno due annualità di insegnamento relative a due lingue straniere.

Art. 15. — Il corso di laurea in scienze politiche fornisce conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione interdisciplinare nei campi politologico, sociologico, storico-politico, giuridico istituzionale, politico-economico e politico-internazionale.

Art. 16. — Il corso di laurea si articola in un biennio propedeutico e in un biennio di specializzazione.

Il biennio propedeutico comprende dieci annualità di insegnamento; il biennio di specializzazione comprende undici annualità. A queste vanno aggiunte le annualità di insegnamento relative alle lingue straniere di cui all'art. 14.

Tutte le discipline del primo biennio, con esclusione eventualmente di quelle relative alle lingue straniere, sono propedeutiche agli insegnamenti del biennio di specializzazione.

Art. 17. — Per essere ammessi all'esame di laurea è necessario aver superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti indicati nel piano di studi approvato dalla struttura didattica competente. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in scienze politiche sul quale viene fatta menzione dell'indirizzo seguito dallo studente.

Art. 18. — Gli specifici insegnamenti annuali sono individuati all'interno dei settori scientifico-disciplinari indicati nel decreto ministeriale 23 giugno 1997 e riportati nei successivi articoli 19 e 21.

Il consiglio della struttura didattica competente approva, con verifica quadriennale, un piano didattico statutario comprendente gli specifici insegnamenti fondamentali e/o obbligatori del primo e del secondo biennio. Stabilisce inoltre le propedeuticità eventuali e le modalità degli esami di profitto e di laurea.

All'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso lo studente opterà per un indirizzo di specializzazione.

Lo studente che non intenda seguire il piano didattico statutario in vigore, sin dal primo anno può presentare un piano di studi individuale ai sensi della normativa vigente.

Art. 19. — Le dieci annualità d'insegnamento relative al biennio propedeutico vanno individuate nell'ambito delle sottoelencate aree riconducibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati, in ragione di una annualità per ciascun settore indicato.

In particolare almeno otto annualità saranno scelte nell'ambito delle seguenti aree disciplinari:

Istituzioni di diritto pubblico (N09X);

Economia politica (P01A, P01F, P01G, P01H);

Scienza politica (Q02X);

Sociologia generale (Q05A);

Statistica (S01A);

Storia moderna (M02A) o Storia contemporanea (M04X);

Storia delle dottrine politiche (Q01B) o Storia delle istituzioni politiche (Q01C);

Diritto costituzionale italiano e comparato (N11X).

Le restanti due annualità di insegnamento saranno scelte all'interno delle seguenti aree disciplinari:

Diritto privato (N01X, N02X);

Filosofia politica (Q01A);

Organizzazione internazionale (N14X), Diritto internazionale (N14X);

Politica economica (P01B);

Storia contemporanea (M04X) o Storia moderna (M02A);

Storia delle istituzioni politiche (Q01C) o Storia delle dottrine politiche (Q01B);

Storia delle relazioni internazionali (Q04X).

Per ciascuna delle aree di cui ai commi precedenti dovranno essere assicurati l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima e una adeguata formazione metodologica.

Art. 20. — Il biennio di specializzazione si articola in cinque indirizzi:

politico-amministrativo;

politico-economico;

politico-internazionale;

politico-sociale;

storico-politico.

Art. 21. — Ciascun indirizzo comprende undici annualità di insegnamento, anche divisibili in moduli semestrali.

Nel piano didattico statutario sette annualità di insegnamento sono rese obbligatorie dal consiglio della struttura didattica competente nell'ambito delle sottoelencate aree disciplinari caratterizzanti per ogni indirizzo, riferibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

2a. *Indirizzo politico-amministrativo:*

Diritto amministrativo (N10X);

Diritto costituzionale (N08X), Istituzioni di diritto pubblico (N08X, N09X);

Diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);

Diritto dell'economia (N05X);

Istituzioni di diritto e procedura penale (N17X);

Diritto finanziario (N13X);

Diritto privato (N01X, N04X);

Filosofia del diritto (N20X);

Scienza politica (Q02X), Scienza dell'amministrazione (Q02X);

Sociologia dell'amministrazione (Q05E), Sociologia dell'organizzazione (Q05C);

Storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X);

Storia del movimento sindacale (M04X);

Storia del diritto italiano (N19X);

Storia dell'amministrazione pubblica (N19X);

Storia delle istituzioni politiche (Q01C).

2b. *Indirizzo politico-economico:*

Contabilità degli enti pubblici (N10X), Economia pubblica (P01C);

Demografia (S03A);

Diritto commerciale (N04X);

Diritto dell'economia (N05X);

Econometria (P01E);

Economia dello sviluppo (P01H);

Economia industriale (P01I);

Economia monetaria (P01F);

Economia aziendale (P02A), Economia e gestione delle imprese (P02B);

Organizzazione aziendale (P02D), Economia degli intermediari finanziari (P02E);

Economia internazionale (P01G);

Economia politica - analisi economica (P01A);

Economia regionale (P01J);

Matematica per l'economia (S04A);

Politica economica (P01B);

Scienza dell'amministrazione (Q02X);

Scienza delle finanze (P01C), Economia delle istituzioni (P01C);

Sociologia economica (Q05C);

Statistica economica (S02X);

Storia del pensiero economico (P01D).

2c. *Indirizzo politico-internazionale:*

Diritto privato comparato (N02X), Diritto pubblico comparato (N11X);

Diritto internazionale (N14X), Organizzazione internazionale (N14X), Diritti dell'uomo (N20X);

Economia monetaria (P01F);

Economia internazionale (P01G);

Geografia politica ed economica (M06B), Economia dell'ambiente (P01B);

Politica economica europea (P01B);

Scienza politica (Q02X);

Storia contemporanea (M04X);

Storia delle relazioni internazionali (Q04X);

Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B);

Storia e istituzioni delle Americhe (Q03X);

Storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B);

Economia dello sviluppo (P01H).

2d. *Indirizzo politico-sociale:*

Demografia (S03A);

Diritto del lavoro e previdenza sociale (N07X);

Etnologia (M05X), Antropologia culturale (M05X);

Organizzazione e pianificazione del territorio (M06B);

Politica economica (P01B);

Politica sociale (Q05A), Metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A);

Psicologia sociale (M11B), Psicologia del lavoro (M11C);

Sociologia dei fenomeni politici (Q05E);

Sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B);

Sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C);

Sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D);

Sociologia giuridica e mutamento sociale (Q05F), Sociologia della devianza (Q05G);

Scienza politica (Q02X);

Statistica sociale (S03B).

2e. *Indirizzo storico politico:*

Filosofia della storia (M07C);

Filosofia politica (Q01A);

Geografia politica ed economica (M06B);

Storia contemporanea (M04X);

Storia dei Paesi islamici (L14A);

Storia del diritto italiano (N19X);

Storia dell'Europa orientale (M02B);

Storia delle dottrine politiche (Q01B);

Storia delle istituzioni politiche (Q01C);

Storia delle relazioni internazionali (Q04X);

Storia del pensiero economico (P01D);

Storia economica (P03X);

Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B);

Storia e istituzioni delle Americhe (Q03X);

Storia medievale (M01X), Storia moderna (M02A).

Art. 22. — I restanti quattro insegnamenti per ogni indirizzo, denominati opzionali, sono liberamente scelti dagli studenti che seguono il piano didattico statutario tra quelli attivati nella facoltà.

Qualora lo studente — a norma dell'art. 4, comma 4, dell'allegato al decreto ministeriale 4 novembre 1995 — intenda scegliere uno o più insegnamenti opzionali tra quelli impartiti in altra facoltà dell'Ateneo di Cagliari, o di altra università in Italia o all'estero, dovrà preventivamente ottenere dalla struttura didattica competente l'accertamento che tali insegnamenti siano in linea con le finalità formative dell'indirizzo di specializzazione prescelto.

Art. 23 *(Disposizioni transitorie).* — Gli studenti già iscritti alla facoltà potranno optare tra il nuovo ordinamento e il precedente nei limiti degli insegnamenti che saranno effettivamente attivati in facoltà. Gli studenti che abbiano già superato il biennio propedeutico e optino per il nuovo ordinamento dovranno modificare il proprio piano di studi con l'inserimento di scienza politica e, ove mancante, di politica economica e di diritto costituzionale italiano e comparato; l'inserimento di tali discipline non comporterà tuttavia alcun riflesso per quanto concerne il già avvenuto superamento del biennio.

In attesa dell'approvazione dei regolamenti «generale di ateneo» e «didattico di ateneo» previsti dalle leggi n. 168/1989 e n. 341/1990, e di un conseguente regolamento di facoltà che ai sensi dell'art. 25 dello statuto dell'Università di Cagliari disciplini il funzionamento del consiglio o di consigli di strutture didattiche, le funzioni di competenza sono attribuite al consiglio di facoltà.»

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 28 ottobre 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A9458

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA

DECRETO RETTORALE 6 ottobre 1997.

Riordinamento del corso di laurea in scienze dell'educazione.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, modificato con decreto direttoriale del 12 marzo 1991 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti ministeriali 17 maggio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1996, decreto ministeriale 4 novembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1997 e decreto ministeriale 5 febbraio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1997;

Viste le delibere degli organi competenti della Libera Università Maria Ss. Assunta in ordine alle modifiche dell'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze dell'educazione;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale dell'11 settembre 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo, le modifiche relative gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come segue:

Nel Capo III, Ordinamento degli studi, l'articolo 19 è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Tabella XV

Art. 1.

Afferenza

Il corso di laurea in scienze dell'educazione afferisce alla facoltà di scienze della formazione (ex magistero).

Art. 2.

Titolo di ammissione

Il titolo di ammissione è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 3.

Durata e articolazione degli studi

Gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano: in un biennio propedeutico, inteso a fornire preparazione di base comune, e in un successivo biennio con tre indirizzi (insegnamenti di scienze dell'educazione; educatori professionali; esperti nei processi di formazione), destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività ed i relativi metodi di ricerca. L'attivazione e la eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto delle singole Università, sono disposte dal rettore, su proposta del consiglio di corso di laurea e deliberazione conforme del consiglio di facoltà.

Art. 4.

Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea

Diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea.

Il laureato in scienze dell'educazione, può essere ammesso direttamente al secondo biennio per seguire un indirizzo diverso rispetto a quello di laurea.

Art. 5.

Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti

Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità. Venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti semestralità nel secondo biennio.

La decisione intorno alla durata annuale o semestrale degli insegnamenti è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea, compatibilmente con le indicazioni delle note alle seguenti tabelle I, II, III e IV.

Per sostenere gli esami del biennio di indirizzo, lo studente deve avere superato almeno dodici semestralità o annualità e semestralità ad esse corrispondenti, ritenute propedeutiche dal consiglio di corso di laurea, oltre le prove di lingua straniera e di informatica. Il piano di studio deve prevedere, su decisione del consiglio di corso di laurea, gli insegnamenti costituivi del secondo biennio, corrispondenti a dodici semestralità o annualità e semestralità ad esse equivalenti, per ciascuno dei tre indirizzi.

L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare, il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole semestralità o annualità corrispondenti, i cui nomi devono essere desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni più opportune, quali I, II, III, istituzioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti, all'interno dei piani di studio individuali.

I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati nella presente tabella con altri insegnamenti strettamente affini, con identiche finalità e analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.

Art. 6.

Esame di laurea

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti annuali e semestrali del primo biennio, per una durata pari a venti semestralità e gli esami degli insegnamenti del biennio di indirizzo scelto, per una durata pari a venti semestralità, e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole, secondo modalità stabilite dalla facoltà, al termine di una annualità o due semestralità di una lingua straniera e di una semestralità di informatica e delle attività di tirocinio previste. L'accertamento finale del profitto, di regola, avviene per i singoli insegnamenti. Il consiglio di corso di laurea può deliberare di accorpare in un'unica prova di esame due insegnamenti semestrali di uno stesso raggruppamento disciplinare o di diverso raggruppamento ma, compresi nella stessa area nelle seguenti tabelle I, II, III e IV.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto coerente con il piano di studio.

Art. 7.

Norme generali e transitorie

In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione alla laurea in scienze dell'educazione, sono esercitate dal consiglio di facoltà, che delibera su proposta del consiglio di corso di laurea in scienze dell'educazione.

Il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento delle strutture didattiche e, in mancanza di essi o in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne la laurea in scienze dell'educazione, alle direttive indicate nelle tabelle che seguono:

TABELLA I

Insegnamenti del biennio propedeutico

a) insegnamenti di area pedagogica:
pedagogia generale M09A;
filosofia dell'educazione M09A;
didattica generale M09C;
storia della pedagogia M09B;
storia della scuola e delle istituzioni educative M09B;

b) insegnamenti di area filosofica:
filosofia teoretica M07A;
storia della filosofia M08A;

c) insegnamenti di area psicologica;
psicologia generale M10A;
psicologia dello sviluppo M11A;
psicologia sociale M11B;

d) insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale M05X;
sociologia Q05A;
sociologia dell'educazione Q05B;

e) insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
metodologia e tecnica della ricerca sociale Q05A;
metodologia della ricerca pedagogica M09A;
pedagogia sperimentale M09F;

f) insegnamenti di area storica:
storia medioevale M01X;
storia moderna M02A;
storia contemporanea M04X;

g) insegnamenti opzionali:
due corsi semestrali oppure un corso annuale.

Gli insegnamenti delle aree pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica, della metodologia della ricerca e di area storica devono essere seguiti rispettivamente per cinque, tre, tre, tre, due, due corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio di corso di laurea.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti. Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire un corso annuale o due corsi semestrali di una lingua straniera e un corso semestrale di informatica, tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di corso di laurea o di facoltà.

TABELLA II

Insegnamenti del secondo biennio

Indirizzo «Insegnamenti di scienze dell'educazione»

a) insegnamenti di area pedagogica:

educazione comparata M09B;

didattica generale M09C;

docimologia (oppure teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica) M09F;

tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09C;

pedagogia speciale M09E;

filosofia dell'educazione M09A;

storia della pedagogia M09B;

b) insegnamenti di area filosofica:

estetica M07D;

filosofia teoretica M07A;

filosofia morale M07C;

logica M07B;

filosofia della scienza M07B;

filosofia del linguaggio M07E;

storia della filosofia M08A;

storia della filosofia antica M08B;

storia della filosofia medioevale M08C;

storia della filosofia moderna M08A;

storia della filosofia contemporanea M08A;

epistemologia della scienze umane M07B;

c) insegnamenti di area storica:

storia romana L02B;

storia greca L02A;

storia medioevale M01X;

storia moderna M02A;

storia contemporanea M04X;

d) insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale M10A;

storia della psicologia M10A;

psicologia dell'educazione M11A (oppure psicopedagogia) M09A;

psicologia dinamica M11D;

psicologia dello sviluppo M11A;

psicologia sociale M11B;

e) insegnamenti di area socio-antropologica:

sociologia della famiglia Q05B;

sociologia delle comunicazioni di massa Q05B;

sociologia dei processi culturali Q05B;

storia del pensiero sociologico Q05A;

sociologia Q05A;

antropologia culturale M05X;

sociologia dell'educazione Q05B;

f) insegnamenti di area giuridica:

Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scol. N09X.

Gli insegnamenti delle aree pedagogica, filosofica e storica devono essere seguiti rispettivamente per cinque, sette e per tre corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo la decisione del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti scelgono cinque corsi semestrali o corsi annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, tra, ed entro, gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea.

TABELLA III

Insegnamenti del secondo biennio

Indirizzo «Educatori professionali»

a) insegnamenti di area pedagogica:

pedagogia sociale M09A;

educazione degli adulti M09A;

pedagogia generale M09A;

psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione M09A;

pedagogia interculturale M09A;

pedagogia della marginalità e della devianza minorile M09E;

educazione comparata M09B;

metodologia e tecnica del lavoro di gruppo M09C;

pedagogia speciale M09E;

docimologia M09F;

tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09C;

metodologia e tecnica del gioco e dell'animaz. M09C;

b) insegnamenti di area filosofica:

estetica M07D;

bioetica M07C;

filosofia morale M07C;

filosofia del linguaggio M07E;

filosofia politica Q01A;

storia delle dottrine politiche Q01B;

c) insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

metodologia e tecnica della ricerca sociale Q05A;

metodologia della ricerca pedagogica M09A;

pedagogia sperimentale M09F;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi S03B;

d) insegnamenti di area psicologica:

psicologia dello sviluppo M11A;

psicologia dell'educazione M11A (oppure psicopedagogia) M09A;

psicologia dinamica M11D;

psicologia sociale M11B;

psicologia dell'handicap e della riabilitazione M11A;

psicopatologia dello sviluppo M11D;

psicopedagogia delle differenze individuali M11A;

e) insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale M05X;

sociologia della famiglia Q05B;

sociologia dei processi culturali Q05B;

sociologia delle comunicazioni di massa Q05B;

sociologia dell'organizzazione Q05C;

criminologia Q05G;

f) insegnamenti di area biologico-medica:

biologia generale E02C;

fond. anatomo-fisiologici dell'attività psichica E06A;

igiene F22A;

psichiatria F11A;

neuropsichiatria infantile F19B;

pedagogia medica F02X;

geriatria e gerontologia F07A;

g) insegnamenti di area giuridica:

istit. di diritto pubblico e legislazione scolastica N09X;

legislazione minorile N17X;

diritto della sicurezza sociale N07X;

diritto dell'ambiente oppure legislazione dei beni culturali N10X;

diritto regionale N09X;

h) insegnamenti riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:

letteratura per l'infanzia M09D;

metodologia e critica dello spettacolo L26A;

letterature comparate L12D;

storia della lingua italiana L11A;

letteratura italiana L12A;

letteratura francese contemporanea L16A;

letteratura inglese contemporanea L18A;

letteratura spagnola contemporanea L17A;

letteratura tedesca contemporanea L19A;

letteratura russa contemporanea L21B;

filmologia L26B;

semiologia del cinema e degli audiovisivi L26B;

metodologia dell'educazione musicale L27B;

storia delle tecniche artistiche L25D;

bibliografia e biblioteconomia M13X;

museologia L25D;

storia del teatro e dello spettacolo L26A;

storia e critica del cinema L26B;

storia dell'arte moderna L25B;

storia della musica moderna e contemporanea L27B;

documentazione M12A;

storia della scienza M08E;

linguistica generale L09A;

storia e istituzioni dell'Africa Q06A;

storia e istituzioni dell'Asia Q06B;

storia e istituzioni dell'America latina Q03X;

i) insegnamenti relativi allo studio dell'ambiente e del territorio:

geografia umana M06A;

geografia culturale M06A;

geografia regionale M06A;

ecologia E03A;

educazione ambientale M09C;

sociologia urbana e rurale Q05D.

Gli insegnamenti di area pedagogica, filosofica e della metodologia della ricerca devono essere seguiti rispettivamente per sette, due e due corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, scelgono nove corsi semestrali o corsi annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, tra, ed entro, gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica, e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e comunicazione delle forme della cultura e lo studio dell'ambiente.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a duecento e non superiore a quattrocento, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea.

TABELLA IV

Insegnamenti del secondo biennio

Indirizzo «Esperti nei processi di formazione»

a) insegnamenti di area pedagogica:

pedagogia sociale M09A;

educazione degli adulti M09A;

pedagogia interculturale M09A;

educazione comparata M09B;

didattica generale M09C;

metodologia e tecnica del lavoro di gruppo M09C;

tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09C;

b) insegnamenti di area filosofica:

logica M07B;

etica sociale M07C;

c) insegnamenti di area psicologica:

psicologia sociale M11B;

psicologia dell'educazione M11A; (oppure psicopedagogia) M09A;

psicologia del lavoro M11C;

psicologia dei gruppi M11B;

psicologia dell'orientamento scolastico e professionale M11C;

psicologia delle comunicazioni sociali M11B;

psicologia del lavoro M11C;

psicologia della formazione M11B;

d) insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale M05X;

sociologia dei processi culturali Q05B;

sociologia delle comunicazioni di massa Q05B;

sociologia del lavoro Q05C;

e) insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale M09F;

metodologia e tecnica della ricerca sociale Q05A;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi S03B;

metodologia della ricerca pedagogica M09A;

f) insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:

economia e gestione dell'innovazione P02B;

economia dell'istruz. e della ricerca scient. P01B;

sociologia dell'organizzazione Q05C;

psicologia delle organizzazioni M11C;

organizzazione e gestione delle risorse umane P02D;

tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09B;

teoria dell'informazione Q05B;

lingua francese L16B;

lingua inglese L18C;

lingua spagnola L17C;

lingua tedesca L19B;

teoria e metodi della pianificazione sociale Q05A;

formazione e politiche delle risorse umane Q05B;

g) insegnamenti di area giuridica:

istit. di diritto pubblico e legislazione scolastica N09X;

diritto del lavoro N07X;

diritto amministrativo N10X.

Gli insegnamenti di area pedagogica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione, devono essere seguiti rispettivamente per sei, tre e sei corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, devono seguire cinque insegnamenti semestrali o annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, scegliendoli tra o entro le aree filosofica, psicologica, socio-antropologica, giuridica.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a 200 e non superiore a 400, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo le modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1997

Il rettore
DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

97A9450

CIRCOLARI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CIRCOLARE 3 novembre 1997, n. **1/50-FG-11/87/1075.**

Prenomi. Certificazione dei nomi plurimi.

Ai signori procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della amministrazione civile - Divisione enti locali

Al Ministero degli affari esteri - D.G.E.A.S. - Ufficio VIII

L'emanazione della circolare di questo Ministero n. 1/50-FG-11/87 del 25 marzo 1988 in tema di pluralità di prenomi, che è stata redatta al fine di eliminare le incertezze sorte presso gli uffici demografici dei comuni in ordine alle certificazioni da rilasciare alle persone cui all'atto della nascita sono stati imposti più prenomi, non e valsa a risolvere la problematica della materia, rispetto alla quale l'applicazione della suddetta circolare ha provocato perplessità, dubbi, inconvenienti pratici, ed anche dissensi interpretativi. Tanto che questa direzione è intervenuta sulla questione, dapprima con una nota di commento in data 28 luglio 1992 al fine di temperare il rigore interpretativo di alcuni uffici e di attenuare i disagi sulle vicende personali provocati a molti cittadini dal modo in cui sono state recepite le disposizioni ministeriali; e successivamente con la presentazione in data 29 aprile 1996 di uno specifico quesito al Consiglio di Stato per conoscere le determinazioni di quell'autorevole consesso in vista di un nuovo intervento chiarificatore che valesse a far risultare il diritto di ogni persona ad essere indicata con tutti gli elementi che compongono il proprio nome, sia il prenome che il cognome, in ogni attestazione o certificazione che lo riguardi.

Il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto che, in attesa di una modifica legislativa, fosse opportuno mantenere la prassi consolidata in materia. Perciò non sono state impartire ulteriori istruzioni circa le indicazioni delle generalità dei cittadini aventi prenomi composti da più elementi, da riportare nelle relative certificazioni.

Comunque è avvenuto che in alcuni uffici comunali si e provveduto ad una revisione dei dati anagrafici esistenti facendo esclusivo riferimento ai criteri di cui alla prima circolare di questa Direzione generale del 21 marzo 1988. Ciò ha provocato notevoli pregiudizi a coloro che in precedenza erano stati identificati documentalmente con nomi (intesi come prenomi) plurimi. Costoro, all'atto del rilascio di certificazioni anagrafiche, hanno talvota visto improvvisamente mutata la propria identità e ridotto il proprio nome ad un solo elemento (il primo dei prenomi plurimi). Da qui tutta una serie di vibranti proteste di cui si sono fatte portatrici anche varie organizzazioni collettive, quali l'Unione dei consumatori ed il Movimento di difesa del cittadino.

Si impone quindi l'esigenza di un urgente intervento di questo Dicastero, prima ancora che si proceda alla revisione ed alla semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui all'art. 2, n. 12, della legge n. 127/1995, al fine di stabilire sin da ora quali generalità del cittadino indicato nell'atto di nascita con più prenomi debbano essere riportate su ogni tipo di certificazione demografica (anagrafica e di stato civile).

A tale proposito deve considerarsi che la precedente circolare in materia venne diramata per definire alcuni criteri di interpretazione della volontà del dichiarante circa l'attribuzione del prenome. Quindi il riferimento a tale circolare per il rilascio delle relative certificazioni avrebbe potuto trovare fondamento soltanto nelle ipotesi di contestazione da parte dei soggetti richiedenti la certificazione.

Nell'attuazione della circolare ciò non sempre è avvenuto: nel senso che l'ufficiale di stato civile, talora, proprio in forza di tale circolare e dei criteri ivi indicati, si è ritenuto obbligato ad intervenire *motu proprio*, così modificando anche situazioni ampiamente consolidate, con conseguenti effetti di instabilità che la circolare intendeva invece eliminare. Si è prodotto così l'effetto contrario a quello perseguito, con grave pregiudizio delle persone che avevano ottenuto per anni senza alcuna contestazione la certificazione demografica con il prenome composto da più elementi.

Pertanto si dispone che, se non vi è mai stata contestazione in ordine all'indicazione del prenome composto da più elementi nei relativi certificati, desumibile in fatto da costante certificazione, non è necessario né doveroso né opportuno intervenire con un mutamento dello stesso, mentre il criterio interpretativo indicato nella sopracitata circolare del 1988 deve essere applicato soltanto ove la parte contesti detta indicazione.

Si invitano le LL.SS. di portare quanto sopra a conoscenza degli ufficiali dello stato civile dei rispettivi distretti per il tramite dei signori procuratori della Repubblica.

Il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni
HINNA DANESI

97A9605

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 327, recante: «Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri».

Il decreto-legge 29 settembre 1997, n. 327, recante: «Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 30 settembre 1997.

97A9669

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione Beato Angelico», in Assisi

Con decreto ministeriale 12 novembre 1997, la «Fondazione Beato Angelico», con sede in Assisi (Perugia), è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto.

97A9610

Erezione in ente morale dell'associazione «Giffas - Gruppo Italsider famiglie di fanciulli subnormali», in Napoli

Con decreto ministeriale 12 novembre 1997, l'associazione «Giffas - Gruppo Italsider famiglie di fanciulli subnormali», in Napoli, è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto.

97A9611

Erezione in ente morale della fondazione «Santa Marta», in Milano

Con decreto ministeriale 13 novembre 1997, la fondazione «Santa Marta», con sede in Milano, è eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 20 novembre 1996, n. di rep. 77008/7180, a rogito del notaio Nicoletta Scherillo.

97A9607

Erezione in ente morale della «Fondazione Frazzetto», in Buccheri

Con decreto ministeriale 18 novembre 1997, la «Fondazione Frazzetto», con sede in Buccheri (Siracusa), è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 20 marzo 1997, n. di rep. 69707/14272, a rogito del notaio Barbaro Las Casas.

97A9609

Modificazioni allo statuto della fondazione «Eugenio Da Bove», in Milano

Con decreto ministeriale 13 novembre 1997, sono state approvate le modifiche apportate allo statuto della fondazione «Eugenio Da Bove», con sede in Milano, di cui all'atto pubblico del 13 giugno 1997, n. di rep. 27577/7560, a rogito del notaio Marino Forcella.

97A9608

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 novembre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1727,35
ECU	1942,41
Marco tedesco	979,78
Franco francese	292,77
Lira sterlina	2898,49
Fiorino olandese	869,46
Franco belga	47,500
Peseta spagnola	11,591
Corona danese	257,39
Lira irlandese	2557,34
Dracma greca	6,243
Escudo portoghese	9,589
Dollaro canadese	1215,59
Yen giapponese	13,531
Franco svizzero	1211,75
Scellino austriaco	139,21
Corona norvegese	240,34
Corona svedese	223,39
Marco finlandese	324,11
Dollaro australiano	1180,30

97A9740

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di S. Giovanni Teatino

Con decreto del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero delle finanze n. 7464 in data 12 novembre 1997 è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno nel comune di San Giovanni Teatino censito nel catasto dello stesso comune al foglio 9, mappale 642, della superficie complessiva di mq 2.112.

97A9612

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto della fondazione «Esperienza lavoratori anziani di azienda»

Con decreto ministeriale 5 novembre 1997 sono state approvate le modificazioni apportate all'art. 7 dello statuto della fondazione «Esperienza lavoratori anziani d'azienda».

97A9613

Modificazione allo statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro

Con decreto interministeriale 7 novembre 1997 è stata approvata la modifica all'art. 2 dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro concernente il trasferimento della sede dell'ente.

97A9606

UNIVERSITÀ «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso l'Università degli studi «Ca' Foscari» di Venezia è vacante il seguente posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facolta di economia:

settore scientifico-disciplinare: N07X «diritto del lavoro».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al trasferimento di altra università dovranno indicare nella domanda la classe stipendiale in godimento, la data dalla quale prestano servizio presso l'università di appartenenza con l'attuale qualifica ed il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.

97A9635

POLITECNICO DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto il 31' agosto 1993, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso il Politecnico di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere per trasferimento:

Facolta di ingegneria Leonardo:

settore scientifico-disciplinare: P01A «disciplina di istituzioni di economia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate con ogni documentazione che i candidati ritengano utile (pubblicazioni, curriculum vitae, ecc.), al preside della facoltà interessata enro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A9636

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500